

Commissione di Vigilanza sui
Fondi Pensione



COVIP

BOLLETTINO

Anno 15 - N. 4



COVIP

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

BOLLETTINO

Anno 15 N. 4

IV/2019

BOLLETTINO DELLA
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Trimestrale

Redazione

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma,
tel. 06.695061 Fax 06.69506304 www.covip.it

Registrazione

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 235 dell'8 giugno 2005

Direttore responsabile

Elisa Lamanda

Segreteria di redazione

Marcela Lombard, Pasqualino Maddonni, Laura Moscatelli

Comitato di redazione

Maria Laura De Felice, Stefano Fischioni, Gabriele Giordano

Sommario

PROVVEDIMENTI COVIP

Sanzioni

Deliberazione n. 3720 del 9 ottobre 2019	6
Deliberazione n. 3721 del 9 ottobre 2019	10
Deliberazione n. 3722 del 9 ottobre 2019	13
Deliberazione n. 3725 del 16 ottobre 2019	16
Deliberazione n. 3726 del 16 ottobre 2019	20
Deliberazione n. 3727 del 16 ottobre 2019	24
Deliberazione n. 3739 del 4 dicembre 2019	28
Deliberazione n. 3740 del 4 dicembre 2019	35
Deliberazione n. 3741 del 4 dicembre 2019	41
Deliberazione n. 3742 del 4 dicembre 2019	47
Deliberazione n. 3753 del 18 dicembre 2019	53
Deliberazione n. 3754 del 18 dicembre 2019	57
Deliberazione n. 3755 del 18 dicembre 2019	61

Risposte a quesiti

Ottobre 2019

Oggetto: Risposta a quesito in materia di prestazione per premorienza dell'aderente forme pensionistiche complementari <i>(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)</i>	65
---	----

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Albo

Variazioni	68
------------	----

FONDI PENSIONE APERTI

Albo

Variazioni 69

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche regolamentari 71

PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche regolamentari 72

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Albo

Variazioni 73

Cancellazioni 75

Altri provvedimenti

Approvazioni piano di riequilibrio 76

PROVVEDIMENTI COVIP

SANZIONI

Deliberazione n.3720 del 9 ottobre 2019

LA COMMISSIONE

VISTO l'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: Decreto lgs. n. 147/2018), il quale prevede che alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del medesimo Decreto continuano ad applicarsi le norme del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 previgenti;

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", nel testo previgente al citato Decreto lgs. n. 147/2018;

VISTO l'art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis];

VISTO l'art. 19-quater, del Decreto lgs. n. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l'art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

VISTO l'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, adottato ai sensi dell'art. 19 del Decreto lgs. n. 252/2005[omissis];

CONSIDERATO che la forma di previdenza complementare "FONDO PENSIONE APERTO VITTORIA FORMULA LAVORO", iscritta al n. 22 dell'Albo (di seguito: FONDO), gestita dalla Società VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. (di seguito: SOCIETÀ), è stata oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP [omissis];

CONSIDERATO che nel corso di tale verifica ispettiva è stato esaminato il processo di raccolta delle adesioni al Fondo;

CONSIDERATO che, in particolare, nel corso dell'ispezione sono state esaminate tutte le [omissis] pratiche di adesione al Fondo effettuate nel periodo [omissis];

CONSIDERATO che in tale ambito è stato verificato che n. [omissis] pratiche riguardavano soggetti già iscritti ad altra forma di previdenza complementare;

CONSIDERATO che, con riferimento a tale insieme di [omissis] pratiche, un numero rilevante di casi[omissis] ha presentato irregolarità in merito all'acquisizione agli atti della copia della Scheda dei costi della forma di appartenenza sottoscritta dagli interessati;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione consegnata agli Ispettori della COVIP dalla Società, è stato segnatamente accertato: (i) [omissis] l'assenza della Scheda dei costi della forma di appartenenza; (ii) [omissis] che la Scheda dei costi della forma di appartenenza non è stata sottoscritta dall'interessato; (iii) [omissis] che è stata sottoposta alla sottoscrizione dell'interessato non la Scheda dei costi della forma di appartenenza, bensì un allegato alle Condizioni generali del contratto del PIP di provenienza che non conteneva tutte le informazioni presenti nella relativa Scheda dei costi, con particolare riferimento all'ISC dei vari comparti di investimento e alla comparazione con i relativi ISC medi;

CONSIDERATO che in un numero rilevante di casi non è stata, quindi, rispettata la previsione di cui all'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016;

CONSIDERATO che nel corso dell'ispezione è stato altresì rilevato che la Società non deteneva nei fascicoli degli aderenti le relative Schede dei costi delle forme di provenienza, giacché tali documenti erano raccolti e archiviati dai soli intermediari senza trasmissione degli stessi alla Società, la quale conseguentemente non poneva in essere alcuna attività di controllo circa gli adempimenti relativi alle citate Schede dei costi;

VISTE le lettere di contestazione del 2 luglio 2019, notificate in data 3 luglio 2019, con le quali, in esito all'attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione della SOCIETÀ, per la violazione dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, sanzionabile ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005;

RILEVATO che la violazione sopra indicata è stata contestata anche alla SOCIETÀ, in qualità di soggetto obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;

CONSIDERATO che con i citati atti di contestazione i destinatari sono stati resi edotti della facoltà di presentare controdeduzioni, nonché di richiedere di essere convocati personalmente in audizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi;

ESAMINATE le controdeduzioni [*omissis*];
[*omissis*];

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, adottato ai sensi dell'art. 19 del Decreto lgs. n. 252/2005, in fase di adesione, in caso di eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare da parte dell'aderente, gli incaricati della raccolta sono tenuti a sottoporre all'interessato la Scheda dei costi contenuta nella Sezione I "Informazioni chiave per l'aderente" della forma pensionistica di appartenenza per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta e sono tenuti ad acquisire ai propri atti copia della Scheda costi della forma di appartenenza sottoscritta dall'interessato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005, ai componenti degli Organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari si applica, fra gli altri, l'art. 2392 del Codice civile, il quale prevede che gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze;

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza, nel periodo oggetto di accertamento ispettivo, di gravi disfunzioni nel processo di raccolta delle adesioni al FONDO;

RITENUTO, in particolare, che le controdeduzioni degli interessati non siano in grado di poter superare la contestazione circa la sussistenza di una prassi aziendale inidonea ad assicurare l'osservanza dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, nonché circa la mancanza di adeguati processi aziendali per il monitoraggio e controllo di dette attività;

RITENUTO che anche tenendo conto della documentazione postuma prodotta dalla SOCIETÀ in sede di controdeduzioni [*omissis*] residua comunque un numero rilevante di irregolarità rispetto al campione analizzato, tali da confermare la sussistenza di una prassi non corretta;

RITENUTO che quanto emerso dalle controdeduzioni confermi la contestazione circa la mancata detenzione da parte della SOCIETÀ, nei fascicoli degli aderenti, delle relative Schede dei costi delle forme di provenienza, giacché tali documenti risultavano raccolti e archiviati dai soli intermediari senza trasmissione degli stessi alla SOCIETÀ, la quale conseguentemente non poneva in essere alcuna attività di controllo circa gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità

di adesione alle forme pensionistiche complementari;

RITENUTA pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, contestata con i sopra menzionati atti del 2 luglio 2019, notificati in data 3 luglio 2019;

RITENUTO che la violazione sia imputabile a titolo di colpa agli Amministratori della SOCIETÀ, non risultando essere state poste in essere, nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo, adeguate iniziative volte al rispetto dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, tra cui, quella poi adottata, circa la previsione dell'obbligatorietà della trasmissione alla SOCIETÀ delle pratiche di adesione ai fini dello svolgimento di un puntuale controllo in merito alla completezza e regolarità della documentazione;

CONSIDERATO che la SOCIETÀ, successivamente all'ispezione e comunque entro il termine di presentazione delle controdeduzioni, ha posto in essere delle iniziative volte a garantire l'osservanza dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli Organi di amministrazione che non osservano le disposizioni previste negli artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-*bis* e 20, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli, nonché in base all'art. 19 dello stesso Decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione;

DELIBERA

di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con lettere del 2 luglio 2019, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti di seguito indicati, per la violazione dell'art. 7, comma 6, della Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, recante il Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

- Andrea Acutis, componente del Consiglio di amministrazione di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00);
- Carlo Acutis, componente del Consiglio di amministrazione di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00);
- Adriana Acutis Biscaretti di Ruffia, componente del Consiglio di amministrazione di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00);
- Marco Brignone, componente del Consiglio di amministrazione di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00);
- Cesare Caldarelli, componente del Consiglio di amministrazione di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00);
- Giorgio Roberto Costa, componente del Consiglio di amministrazione di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00);
- Roberto Guarena, componente del Consiglio di amministrazione di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00);
- Lorenza Guerra Seragnoli, componente del Consiglio di amministrazione di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00);
- Giorgio Marsiaj, componente del Consiglio di amministrazione di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00);

- Maria Antonella Massari, componente del Consiglio di amministrazione di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00);
- Marzia Morena, componente del Consiglio di amministrazione di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00);
- Luca Paveri Fontana, componente del Consiglio di amministrazione di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00);
- Giuseppe Spadafora, componente del Consiglio di amministrazione di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00);
- Roberta Urban, componente del Consiglio di amministrazione di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00);

e

- VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.: euro 56.700,00 (cinquantaseimilasettecento/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*.

[*omissis*]

Roma, 9 ottobre 2019

Il Presidente
Mario Padula

Deliberazione n. 3721 del 9 ottobre 2019

LA COMMISSIONE

VISTO l'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: Decreto lgs. n. 147/2018), il quale prevede che alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del medesimo Decreto continuano ad applicarsi le norme del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 previgenti;

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la "*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*", nel testo previgente al citato Decreto lgs. n. 147/2018;

VISTO l'art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis];

VISTO l'art. 19-*quater*, del Decreto lgs. n. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

VISTO l'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, adottato ai sensi dell'art. 19 del Decreto lgs. n. 252/2005[omissis];

CONSIDERATO che la forma di previdenza complementare "FONDO PENSIONE APERTO VITTORIA FORMULA LAVORO", iscritta al n. 22 dell'Albo (di seguito: FONDO), gestita dalla Società VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. (di seguito: SOCIETÀ), è stata oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP [omissis];

CONSIDERATO che nel corso di tale verifica ispettiva è stato esaminato il processo di raccolta delle adesioni al Fondo;

CONSIDERATO che, in particolare, nel corso dell'ispezione sono state esaminate tutte le [omissis] pratiche di adesione al Fondo effettuate nel periodo[omissis];

CONSIDERATO che in tale ambito è stato verificato che n. [omissis] pratiche riguardavano soggetti già iscritti ad altra forma di previdenza complementare;

CONSIDERATO che, con riferimento a tale insieme di[omissis]pratiche, un numero rilevante di casi [omissis]ha presentato irregolarità in merito all'acquisizione agli atti della copia della Scheda dei costi della forma di appartenenza sottoscritta dagli interessati;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione consegnata agli Ispettori della COVIP dalla Società, è stato segnatamente accertato: (i) [omissis]l'assenza della Scheda dei costi della forma di appartenenza; (ii) [omissis]che la Scheda dei costi della forma di appartenenza non è stata sottoscritta dall'interessato; (iii) [omissis]che è stata sottoposta alla sottoscrizione dell'interessato non la Scheda dei costi della forma di appartenenza, bensì un allegato alle Condizioni generali del contratto del PIP di provenienza che non conteneva tutte le informazioni presenti nella relativa Scheda dei costi, con particolare riferimento all'ISC dei vari comparti di investimento e alla comparazione con i relativi ISC medi;

CONSIDERATO che in un numero rilevante di casi non è stata, quindi, rispettata la previsione di cui all'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016;

CONSIDERATO che nel corso dell'ispezione è stato altresì rilevato che la Società non deteneva nei fascicoli degli aderenti le relative Schede dei costi delle forme di provenienza, giacché tali documenti erano raccolti e archiviati dai soli intermediari senza trasmissione degli stessi alla Società, la quale conseguentemente non poneva in essere alcuna attività di controllo circa gli adempimenti relativi alle citate Schede dei costi;

VISTE le lettere di contestazione del 2 luglio 2019, notificate in data 3 luglio 2019, con le quali, in esito all'attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del Collegio sindacale della Società, per la mancata vigilanza sul rispetto dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, sanzionabile ai sensi dell'art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005;

RILEVATO che la violazione sopra indicata è stata contestata anche alla Società, in qualità di soggetto obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;

CONSIDERATO che con i citati atti di contestazione i destinatari sono stati resi edotti della facoltà di presentare controdeduzioni, nonché di richiedere di essere convocati personalmente in audizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi;

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];

[omissis];

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, adottato ai sensi dell'art. 19 del Decreto lgs. n. 252/2005, in fase di adesione, in caso di eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare da parte dell'aderente, gli incaricati della raccolta sono tenuti a sottoporre all'interessato la Scheda dei costi contenuta nella Sezione I "Informazioni chiave per l'aderente" della forma pensionistica di appartenenza per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta e sono tenuti ad acquisire ai propri atti copia della Scheda costi della forma di appartenenza sottoscritta dall'interessato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, ai componenti degli Organi di controllo delle forme pensionistiche complementari si applica l'art. 2407 del Codice civile, il quale prevede che i Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico;

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente adottate dagli interessati non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza, nel periodo oggetto di accertamento ispettivo, di gravi disfunzioni nel processo di raccolta delle adesioni al Fondo;

RITENUTO, in particolare, che le controdeduzioni degli interessati non siano in grado di poter superare la contestazione circa la sussistenza di una prassi aziendale inidonea ad assicurare l'osservanza dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, nonché circa la mancanza di adeguati processi aziendali per il monitoraggio e controllo di dette attività;

RITENUTO che anche tenendo conto della documentazione postuma prodotta dalla Società in sede di controdeduzioni [omissis] residua comunque un numero rilevante di irregolarità rispetto al campione analizzato, tali da confermare la sussistenza di una prassi non corretta;

RITENUTO che quanto emerso dalle controdeduzioni confermi la contestazione circa la mancata detenzione da parte della Società, nei fascicoli degli aderenti, delle relative Schede dei costi delle forme di provenienza, giacché tali documenti risultavano raccolti e archiviati dai soli intermediari senza trasmissione degli stessi alla Società, la quale conseguentemente non poneva in essere alcuna attività di controllo circa gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari;

RITENUTA pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la mancata vigilanza da parte dei componenti del Collegio sindacale sul rispetto dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, contestata con i sopra menzionati atti del 2 luglio 2019, notificati in data 3 luglio 2019;

RITENUTO che la violazione sia imputabile a titolo di colpa ai Sindaci della SOCIETÀ, non essendo stata fornita dimostrazione di aver correttamente vigilato, con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, sull'adozione da parte della SOCIETÀ, nel periodo oggetto

dell'accertamento ispettivo, di adeguate iniziative volte al rispetto dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, tra cui, quella poi adottata, circa la previsione dell'obbligatorietà della trasmissione alla SOCIETÀ delle pratiche di adesione ai fini dello svolgimento di un puntuale controllo in merito alla completezza e regolarità della documentazione;

CONSIDERATO che la SOCIETÀ, successivamente all'ispezione e comunque entro il termine di presentazione delle controdeduzioni, ha posto in essere delle iniziative volte a garantire l'osservanza dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli Organi di controllo che non osservano le disposizioni previste negli artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-*bis* e 20, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli, nonché in base all'art. 19 dello stesso Decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione;

DELIBERA

di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con lettere del 2 luglio 2019, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti di seguito indicati, per la mancata vigilanza sul rispetto dell'art. 7, comma 6, della Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, recante il Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

- Giuseppe Cerati, componente del Collegio sindacale di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.: euro 2.600,00 (duemilaseicento/00);
- Giovanni Maritano, componente del Collegio sindacale di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.: euro 2.600,00 (duemilaseicento/00);
- Francesca Sangiani, componente del Collegio sindacale di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.: euro 2.600,00 (duemilaseicento/00);

e

- VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.: euro 7.800,00 (settemilaottocento/00) pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*.

[*omissis*]

Roma, 9 ottobre 2019

Il Presidente
Mario Padula

Deliberazione n. 3722 del 9 ottobre 2019

LA COMMISSIONE

VISTO l'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: Decreto lgs. n. 147/2018), il quale prevede che alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del medesimo Decreto continuano ad applicarsi le norme del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 previgenti;

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", nel testo previgente al citato Decreto lgs. n. 147/2018;

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", nel testo previgente al citato Decreto lgs. n. 147/2018;

VISTO l'art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis];

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

VISTO l'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, adottato ai sensi dell'art. 19 del Decreto lgs. n. 252/2005[omissis];

CONSIDERATO che la forma di previdenza complementare "FONDO PENSIONE APERTO VITTORIA FORMULA LAVORO", iscritta al n. 22 dell'Albo (di seguito: FONDO), gestita dalla Società VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. (di seguito: SOCIETÀ), è stata oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP [omissis];

CONSIDERATO che nel corso di tale verifica ispettiva è stato esaminato il processo di raccolta delle adesioni al Fondo;

CONSIDERATO che, in particolare, nel corso dell'ispezione sono state esaminate tutte le [omissis] pratiche di adesione al Fondo effettuate nel periodo [omissis];

CONSIDERATO che in tale ambito è stato verificato che n. [omissis] pratiche riguardavano soggetti già iscritti ad altra forma di previdenza complementare;

CONSIDERATO che, con riferimento a tale insieme di [omissis] pratiche, un numero rilevante di casi[omissis] ha presentato irregolarità in merito all'acquisizione agli atti della copia della Scheda dei costi della forma di appartenenza sottoscritta dagli interessati;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione consegnata agli Ispettori della COVIP dalla Società, è stato segnatamente accertato: (i) [omissis] l'assenza della Scheda dei costi della forma di appartenenza; (ii) [omissis] che la Scheda dei costi della forma di appartenenza non è stata sottoscritta dall'interessato; (iii) [omissis] che è stata sottoposta alla sottoscrizione dell'interessato non la Scheda dei costi della forma di appartenenza, bensì un allegato alle Condizioni generali del contratto del PIP di provenienza che non conteneva tutte le informazioni presenti nella relativa Scheda dei costi, con particolare riferimento all'ISC dei vari comparti di investimento e alla comparazione con i relativi ISC medi;

CONSIDERATO che in un numero rilevante di casi non è stata, quindi, rispettata la previsione di cui all'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016;

CONSIDERATO che nel corso dell'ispezione è stato altresì rilevato che la Società non deteneva nei fascicoli degli aderenti le relative Schede dei costi delle forme di provenienza, giacché tali documenti erano raccolti e archiviati dai soli intermediari senza trasmissione degli stessi alla Società, la quale conseguentemente non poneva in essere alcuna attività di controllo circa gli adempimenti relativi alle citate Schede dei costi;

VISTE le lettere di contestazione del 2 luglio 2019, notificate in data 3 luglio 2019, con le quali, in esito all'attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della SOCIETÀ;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, il Responsabile della forma pensionistica è tenuto a verificare che la gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti, nonché a vigilare sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti;

VISTA la lettera di contestazione del 2 luglio 2019, notificata in data 3 luglio 2019, a firma del Direttore Generale nei confronti del Responsabile del FONDO, con la quale è stata contestata la violazione del sopra citato art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005;

RILEVATO che la violazione sopra indicata è stata contestata anche alla SOCIETÀ, in qualità di soggetto obbligato in solido, tramite separata notifica del predetto atto di contestazione;

CONSIDERATO che con i citati atti di contestazione il Responsabile e la SOCIETÀ sono stati resi edotti della facoltà di presentare controdeduzioni, nonché di richiedere di essere convocati personalmente in audizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi;

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];

[omissis];

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, adottato ai sensi dell'art. 19 del Decreto lgs. n. 252/2005, in fase di adesione, in caso di eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare da parte dell'aderente, gli incaricati della raccolta sono tenuti a sottoporre all'interessato la Scheda dei costi contenuta nella Sezione I "Informazioni chiave per l'aderente" della forma pensionistica di appartenenza per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta e sono tenuti ad acquisire ai propri atti copia della Scheda costi della forma di appartenenza sottoscritta dall'interessato;

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza, nel periodo oggetto di accertamento ispettivo, di gravi disfunzioni nel processo di raccolta delle adesioni al FONDO;

RITENUTO, in particolare, che le controdeduzioni degli interessati non siano in grado di poter superare la contestazione circa la sussistenza di una prassi aziendale inidonea ad assicurare l'osservanza dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, nonché circa la mancanza di adeguati processi aziendali per il monitoraggio e controllo di dette attività;

RITENUTO che anche tenendo conto della documentazione postuma prodotta dalla SOCIETÀ in sede di controdeduzioni [omissis]residua comunque un numero rilevante di irregolarità rispetto al campione analizzato, tali da confermare la sussistenza di una prassi non corretta;

RITENUTO che quanto emerso dalle controdeduzioni confermi la contestazione circa la mancata detenzione da parte della SOCIETÀ, nei fascicoli degli aderenti, delle relative Schede dei costi delle forme di provenienza, giacché tali documenti risultavano raccolti e archiviati dai soli intermediari senza trasmissione degli stessi alla SOCIETÀ, la quale conseguentemente non poneva in essere alcuna attività di controllo circa gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari;

CONSIDERATO che nel Regolamento del FONDO, redatto in conformità allo Schema di Regolamento di cui alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, ed in particolare nell'art. 6, rubricato "Doveri del Responsabile", dell'Allegato n. 1, recante "Disposizioni in materia di Responsabile", è previsto che *"Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti"*;

CONSIDERATO che il Responsabile del FONDO, nell'ambito dell'attività svolta, ha omesso di dare adeguatamente conto nella sua Relazione annuale dell'irregolarità riscontrata relativamente al caso dell'aderente Giulia Agostinetto;

RITENUTA pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la non adeguata vigilanza da parte del Responsabile del FONDO sul rispetto dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, contestata con i sopra menzionati atti del 2 luglio 2019, notificati in data 3 luglio 2019;

RITENUTO che la non adeguata vigilanza del Responsabile del FONDO sul rispetto da parte della SOCIETÀ dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, costituisca violazione dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005;

RITENUTO che la succitata violazione sia imputabile a titolo di colpa nei riguardi del Responsabile del FONDO;

CONSIDERATO che la SOCIETÀ, successivamente all'ispezione e comunque entro il termine di presentazione delle controdeduzioni, ha posto in essere delle iniziative volte a garantire l'osservanza dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i Responsabili delle forme pensionistiche complementari che non osservano le disposizioni previste negli artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-*bis* e 20, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli, nonché in base all'art. 19 dello stesso Decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione;

DELIBERA

di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con lettere del 2 luglio 2019, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei soggetti di seguito indicati, per la violazione dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dell'importo indicato, oltre alle spese di procedimento:

– Antonello D'Amato, in qualità di Responsabile del FONDO PENSIONE APERTO VITTORIA FORMULA LAVORO: euro 1.000,00 (mille/00);

e

– VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.: euro 1.000,00 (mille/00), pari alla sanzione sopra indicata, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*.

[*omissis*]

Roma, 9 ottobre 2019

Il Presidente
Mario Padula

Deliberazione n. 3725 del 16 ottobre 2019

LA COMMISSIONE

VISTO l'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: Decreto lgs. n. 147/2018), il quale prevede che alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del medesimo Decreto continuano ad applicarsi le norme del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 previgenti;

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. 252/2005) recante la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", nel testo previgente al citato Decreto lgs. n. 147/2018;

VISTO l'art. 18, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005[omissis];

VISTO l'art. 19-quater, del Decreto lgs. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l'art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

VISTO il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, di cui alla Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'art. 19 del Decreto lgs. 252/2005, il quale prevede che *"I soggetti segnalanti sono tenuti a trasmettere le informazioni dovute entro i termini previsti, nel rispetto delle modalità di rappresentazione dei fenomeni e degli standard tecnici indicati nel presente Manuale. È cura degli organi delle forme pensionistiche predisporre adeguati presidi organizzativi del processo di produzione delle informazioni. L'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso i soggetti segnalanti è strumento essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte." [...] "In linea generale, la valutazione di eventuali profili sanzionatori in relazione alle segnalazioni assume a riferimento situazioni che presentino complessivamente o sistematicamente un carattere di criticità, quali la mancata trasmissione dell'intera segnalazione o di porzioni significative della stessa, ovvero la reiterata trasmissione di segnalazioni non trattabili informaticamente o di dati errati o non attendibili in numero significativo. Anche la mancata o tardiva produzione delle rettifiche richieste costituisce elemento negativo di valutazione della situazione organizzativa dei soggetti segnalanti e può configurare inadempimento sanzionabile ai sensi della normativa vigente"*;

[omissis];

CONSIDERATO che le forme di previdenza complementare "FUTURO ATTIVO – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", iscritta all'Albo al n. 5008 (di seguito "FUTURO ATTIVO"), "NUOVA PENSIONE – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", iscritta all'Albo al n. 5015 (di seguito: "NUOVA PENSIONE"), "BG PREVIDENZA ATTIVA – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", iscritta all'Albo al n. 5016 (di seguito: "BG PREVIDENZA ATTIVA") e "PENSIONLINE – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", iscritta all'Albo al n. 5077 (di seguito: "PENSIONLINE"), gestite dalla Società GENERTELLIFE S.P.A. (di seguito: SOCIETÀ), sono state oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP[omissis];

CONSIDERATO che nel corso di tale verifica ispettiva sono stati esaminati, con riferimento al periodo intercorrente [omissis], il processo di produzione e trasmissione delle informazioni oggetto delle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla COVIP, in relazione alla totalità dei suddetti PIP [omissis];

CONSIDERATO che in merito al processo di produzione e trasmissione delle informazioni oggetto delle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla COVIP, sono state accertate in sede ispettiva, in relazione alla totalità dei citati PIP, gravi disfunzioni nei presidi organizzativi di tale processo,

affidato a un unico referente, tali da determinare il non corretto invio delle segnalazioni periodiche mensili, trimestrali e annuali previste dalla COVIP con la Circolare n. 250 dell'11 gennaio 2013, l'omessa presa in considerazione delle numerosi comunicazioni COVIP di anomalia, l'omessa tempestiva correzione degli errori che si sono prodotti, nonché la mancata tempestiva informazione da parte di tale referente ai dirigenti della SOCIETÀ o al Responsabile dei PIP circa i rilievi comunicati dalla COVIP in merito all'erronea attività compiuta;

CONSIDERATO che, solo successivamente all'apertura dell'ispezione, la SOCIETÀ ha provveduto a prendere atto dell'esistenza di gravi disfunzioni nel processo delle segnalazioni statistiche e di vigilanza e a porre in essere iniziative funzionali a rettificare le informazioni non inserite correttamente, all'invio dei dati strutturali mancanti e ad attribuire la responsabilità delle segnalazioni al *Chief Financial Officer* della SOCIETÀ, oltre che a inserire nelle procedure un nuovo insieme di informazioni da inviare al Responsabile dei PIP, al fine di rafforzarne l'attività di controllo;

[omissis];

VISTE le lettere di contestazione del 25 marzo 2019, notificate in pari data, con le quali, in esito all'attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione della SOCIETÀ:

A) per la violazione della Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013, recante il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, sanzionabile ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. 252/2005;

[omissis];

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche alla SOCIETÀ, in qualità di soggetto obbligato in solido, tramite separata notifica in pari data dei predetti atti di contestazione;

CONSIDERATO che con i citati atti di contestazione i destinatari sono stati resi edotti della facoltà di presentare controdeduzioni, nonché di richiedere di essere convocati personalmente in audizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi;

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];

[omissis];

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati in riferimento alla fattispecie contestata sotto la lettera A), relativa alla violazione della Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013, recante il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza, in relazione alla totalità dei PIP, di gravi disfunzioni nei presidi organizzativi del processo di produzione e trasmissione delle informazioni oggetto delle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla COVIP, tali da determinare, nel periodo considerato, il non corretto invio delle segnalazioni periodiche previste dalla COVIP con la Circolare n. 250 dell'11 gennaio 2013 e l'omessa tempestiva correzione degli errori che si sono prodotti;

RITENUTO, in particolare, che la SOCIETÀ abbia adottato un'organizzazione interna e un processo volti alla produzione e alla trasmissione delle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla COVIP inadeguati, giacché le strutture societarie non sono state in grado di prendere tempestiva contezza delle criticità concernenti gli obblighi informativi nei riguardi della COVIP e di adottare efficaci misure di rettifica, così da protrarre per un considerevole lasso di tempo l'invio alla COVIP di segnalazioni non conformi rispetto alle Istruzioni della stessa;

RITENUTO che gli adempimenti previsti dal Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, di cui alla Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013, non siano stati correttamente posti in essere dalla SOCIETÀ, segnatamente laddove tale Manuale prevede che "*È cura degli organi delle forme pensionistiche predisporre adeguati presidi organizzativi del processo di produzione delle informazioni. L'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso i soggetti segnalanti è strumento essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte*";

RITENUTO altresì che anche la comprovata assenza di effettivi controlli sull'operato dell'unità

di personale non dirigenziale preposta alle segnalazioni alla COVIP, ancorché formalmente inserita all'interno di un'articolazione gerarchica aziendale, costituisca dimostrazione dell'accertata inidoneità dei presidi funzionali della SOCIETÀ;

RITENUTO inoltre che l'inidoneità organizzativa risulti ulteriormente confermata dalla presenza di un'inappropriata prassi operativa aziendale circa l'acquisizione e la trattazione delle comunicazioni istituzionali provenienti dalla COVIP, considerato che le numerose comunicazioni di anomalia inviate dalla COVIP alla SOCIETÀ relativamente alle segnalazioni statistiche e di vigilanza, avrebbero dovuto formare oggetto, diversamente da quanto accertato, di un processo di attento monitoraggio e tempestiva trattazione;

RITENUTO, al riguardo, che il sistema è invece risultato del tutto inadeguato, considerato anche che tali comunicazioni non erano inviate alla posta elettronica del solo referente indicato dalla SOCIETÀ, bensì venivano indirizzate dalla COVIP anche alla PEC istituzionale della SOCIETÀ stessa, essendo questa la casella funzionale allo scambio di informazioni con la COVIP, come specificatamente indicato dalla SOCIETÀ nel modulo per la richiesta di accreditamento alla piattaforma INFOSTAT-COVIP;

RITENUTA pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione della Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013, recante il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, contestata con i sopra menzionati atti del 25 marzo 2019, notificati in pari data;

RITENUTO che la violazione sia imputabile a titolo di colpa agli Amministratori della SOCIETÀ, non risultando essere state poste in essere, nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo, adeguate iniziative volte al rispetto del Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, di cui alla Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013;

CONSIDERATE le iniziative che la SOCIETÀ ha dichiarato di aver posto in essere, successivamente all'intervento ispettivo ed entro il termine di presentazione delle controdeduzioni, volte a ripristinare l'osservanza del Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, di cui alla Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013;

CONSIDERATA l'attribuzione al componente del Consiglio di amministrazione Manlio Lostuzzi di specifiche deleghe in materia di organizzazione della SOCIETÀ;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli Organi di amministrazione che non osservano le disposizioni previste negli artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-*bis* e 20, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli, nonché in base all'art. 19 dello stesso Decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. 252/2005, che indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione;

[*omissis*];

DELIBERA

A) di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con lettere del 25 marzo 2019, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti di seguito indicati, per la violazione del Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, di cui alla Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'art. 19 del Decreto lgs. 252/2005, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

- Filippo Casagrande, componente del Consiglio di amministrazione di GENERTELLIFE S.P.A.: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00);
- Manlio Lostuzzi, componente del Consiglio di amministrazione di GENERTELLIFE S.P.A.: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00);
- Antonella Maier, componente del Consiglio di amministrazione di GENERTELLIFE S.P.A.: euro

4.050,00 (quattromilacinquanta/00);

– Andrea Mencattini, componente del Consiglio di amministrazione di Genertellife S.p.A.: euro

4.050,00 (quattromilacinquanta/00);

– Gian Maria Mossa, componente del Consiglio di amministrazione di Genertellife S.p.A.: euro

4.050,00 (quattromilacinquanta/00);

– Francesco Procaccini, componente del Consiglio di amministrazione di Genertellife S.p.A.:
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00);

– Cristina Rustignoli, componente del Consiglio di amministrazione di Genertellife S.p.A.: euro
4.050,00 (quattromilacinquanta/00);

e

– GENERTELLIFE S.P.A.: euro 29.800,00 (ventinovemilaottocento/00), pari alla somma delle
sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido;

[*omissis*]

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della
COVIP presente sul relativo sito *web*¹.

[*omissis*]

Roma, 16 ottobre 2019

Il Presidente
Mario Padula

¹ I consiglieri Filippo Casagrande, Manlio Lostuzzi, Antonella Maier, Andrea Mencattini, Gian Maria Mossa, Cristina Rustignoli e Genertellife S.p.A. hanno presentato ricorso al TAR Lazio avverso questa Deliberazione.

Deliberazione n. 3726 del 16 ottobre 2019

LA COMMISSIONE

VISTO l'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: Decreto lgs. n. 147/2018), il quale prevede che alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del medesimo Decreto continuano ad applicarsi le norme del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 previgenti;

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. 252/2005) recante la *“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”*, nel testo previgente al citato Decreto lgs. n. 147/2018;

VISTO l'art. 18, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005[*omissis*];

VISTO l'art. 19-*quater*, del Decreto lgs. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

VISTO il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, di cui alla Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'art. 19 del Decreto lgs. 252/2005, il quale prevede che *“I soggetti segnalanti sono tenuti a trasmettere le informazioni dovute entro i termini previsti, nel rispetto delle modalità di rappresentazione dei fenomeni e degli standard tecnici indicati nel presente Manuale. È cura degli organi delle forme pensionistiche predisporre adeguati presidi organizzativi del processo di produzione delle informazioni. L'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso i soggetti segnalanti è strumento essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte.”* [...] *“In linea generale, la valutazione di eventuali profili sanzionatori in relazione alle segnalazioni assume a riferimento situazioni che presentino complessivamente o sistematicamente un carattere di criticità, quali la mancata trasmissione dell'intera segnalazione o di porzioni significative della stessa, ovvero la reiterata trasmissione di segnalazioni non trattabili informaticamente o di dati errati o non attendibili in numero significativo. Anche la mancata o tardiva produzione delle rettifiche richieste costituisce elemento negativo di valutazione della situazione organizzativa dei soggetti segnalanti e può configurare inadempimento sanzionabile ai sensi della normativa vigente”*;

[*omissis*];

CONSIDERATO che le forme di previdenza complementare *“FUTURO ATTIVO – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE”*, iscritta all'Albo al n. 5008 (di seguito *“FUTURO ATTIVO”*), *“NUOVA PENSIONE – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE”*, iscritta all'Albo al n. 5015 (di seguito: *“NUOVA PENSIONE”*), *“BG PREVIDENZA ATTIVA – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE”*, iscritta all'Albo al n. 5016 (di seguito: *“BG PREVIDENZA ATTIVA”*) e *“PENSIONLINE – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE”*, iscritta all'Albo al n. 5077 (di seguito: *“PENSIONLINE”*), gestite dalla Società GENERTELLIFE S.P.A. (di seguito: SOCIETÀ), sono state oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP[*omissis*];

CONSIDERATO che nel corso di tale verifica ispettiva sono stati esaminati, con riferimento al periodo intercorrente [*omissis*], il processo di produzione e trasmissione delle informazioni oggetto delle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla COVIP, in relazione alla totalità dei suddetti PIP[*omissis*];

CONSIDERATO che in merito al processo di produzione e trasmissione delle informazioni oggetto delle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla COVIP, sono state accertate in sede ispettiva, in relazione alla totalità dei citati PIP, gravi disfunzioni nei presidi organizzativi di tale processo,

affidato a un unico referente, tali da determinare il non corretto invio delle segnalazioni periodiche mensili, trimestrali e annuali previste dalla COVIP con la Circolare n. 250 dell'11 gennaio 2013, l'omessa presa in considerazione delle numerosi comunicazioni COVIP di anomalia, l'omessa tempestiva correzione degli errori che si sono prodotti, nonché la mancata tempestiva informazione da parte di tale referente ai dirigenti della SOCIETÀ o al Responsabile dei PIP circa i rilievi comunicati dalla COVIP in merito all'erronea attività compiuta;

CONSIDERATO che, solo successivamente all'apertura dell'ispezione, la SOCIETÀ ha provveduto a prendere atto dell'esistenza di gravi disfunzioni nel processo delle segnalazioni statistiche e di vigilanza e a porre in essere iniziative funzionali a rettificare le informazioni non inserite correttamente, all'invio dei dati strutturali mancanti e ad attribuire la responsabilità delle segnalazioni al *Chief Financial Officer* della SOCIETÀ, oltre che a inserire nelle procedure un nuovo insieme di informazioni da inviare al Responsabile dei PIP, al fine di rafforzarne l'attività di controllo;

[omissis];

VISTE le lettere di contestazione del 25 marzo 2019, notificate in pari data, con le quali, in esito all'attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del Collegio sindacale della SOCIETÀ:

A) per la mancata vigilanza sul rispetto della Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013, recante il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, sanzionabile ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. 252/2005;

[omissis];

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche alla SOCIETÀ, in qualità di soggetto obbligato in solido, tramite separata notifica in pari data dei predetti atti di contestazione;

CONSIDERATO che con i citati atti di contestazione i destinatari sono stati resi edotti della facoltà di presentare controdeduzioni, nonché di richiedere di essere convocati personalmente in audizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi;

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];

[omissis];

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati in riferimento alla fattispecie contestata sotto la lettera A), relativa alla violazione della Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013, recante il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza, in relazione alla totalità dei PIP, di gravi disfunzioni nei presidi organizzativi del processo di produzione e trasmissione delle informazioni oggetto delle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla COVIP, tali da determinare, nel periodo considerato, il non corretto invio delle segnalazioni periodiche previste dalla COVIP con la Circolare n. 250 dell'11 gennaio 2013 e l'omessa tempestiva correzione degli errori che si sono prodotti;

RITENUTO, in particolare, che la SOCIETÀ abbia adottato un'organizzazione interna e un processo volti alla produzione e alla trasmissione delle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla COVIP inadeguati, giacché le strutture societarie non sono state in grado di prendere tempestiva contezza delle criticità concernenti gli obblighi informativi nei riguardi della COVIP e di adottare efficaci misure di rettifica, così da protrarre per un considerevole lasso di tempo l'invio alla COVIP di segnalazioni non conformi rispetto alle Istruzioni della stessa;

RITENUTO che gli adempimenti previsti dal Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, di cui alla Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013, non siano stati correttamente posti in essere dalla SOCIETÀ, segnatamente laddove tale Manuale prevede che "*È cura degli organi delle forme pensionistiche predisporre adeguati presidi organizzativi del processo di produzione delle informazioni. L'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso i soggetti segnalanti è strumento essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte*";

RITENUTO altresì che anche la comprovata assenza di effettivi controlli sull'operato dell'unità

di personale non dirigenziale preposta alle segnalazioni alla COVIP, ancorché formalmente inserita all'interno di un'articolazione gerarchica aziendale, costituisca dimostrazione dell'accertata inidoneità dei presidi funzionali della SOCIETÀ;

RITENUTO inoltre che l'inidoneità organizzativa risulti ulteriormente confermata dalla presenza di un'inappropriata prassi operativa aziendale circa l'acquisizione e la trattazione delle comunicazioni istituzionali provenienti dalla COVIP, considerato che le numerose comunicazioni di anomalia inviate dalla COVIP alla SOCIETÀ relativamente alle segnalazioni statistiche e di vigilanza, avrebbero dovuto formare oggetto, diversamente da quanto accertato, di un processo di attento monitoraggio e tempestiva trattazione;

RITENUTO, al riguardo, che il sistema è invece risultato del tutto inadeguato, considerato anche che tali comunicazioni non erano inviate alla posta elettronica del solo referente indicato dalla SOCIETÀ, bensì venivano indirizzate dalla COVIP anche alla PEC istituzionale della SOCIETÀ stessa, essendo questa la casella funzionale allo scambio di informazioni con la COVIP, come specificatamente indicato dalla SOCIETÀ nel modulo per la richiesta di accreditamento alla piattaforma INFOSTAT-COVIP;

RITENUTA pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la mancata vigilanza da parte dei componenti del Collegio sindacale sul rispetto della Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013, recante il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, contestata con i sopra menzionati atti del 25 marzo 2019, notificati in pari data;

RITENUTO che la violazione sia imputabile a titolo di colpa ai Sindaci della SOCIETÀ, non essendo stata fornita dimostrazione di aver correttamente vigilato, con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, sull'adozione da parte della SOCIETÀ, nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo, di adeguate iniziative volte al rispetto del Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, di cui alla Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013;

CONSIDERATE le iniziative che la SOCIETÀ ha dichiarato di aver posto in essere, successivamente all'intervento ispettivo ed entro il termine di presentazione delle controdeduzioni, volte a ripristinare l'osservanza del Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, di cui alla Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli Organi di controllo che non osservano le disposizioni previste negli artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-*bis* e 20, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli, nonché in base all'art. 19 dello stesso Decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. 252/2005, che indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione;

[*omissis*];

DELIBERA

- A) di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con lettere del 25 marzo 2019, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti di seguito indicati, per la mancata vigilanza sul rispetto del Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, di cui alla Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'art. 19 del Decreto lgs. 252/2005, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati:
- Corrado Giammattei, componente del Collegio sindacale di GENERTELLIFE S.P.A.: euro 2.600,00 (duemilaseicento/00);
 - Stefano Gropaiz, componente del Collegio sindacale di GENERTELLIFE S.P.A.: euro 2.600,00 (duemilaseicento/00);

– Giuseppe Alessio Verni, componente del Collegio sindacale di GENERTELLIFE S.P.A.: euro 2.600,00 (duemilaseicento/00);

e

– GENERTELLIFE S.P.A.: euro 7.800,00 (settemilaottocento/00) pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido;

[*omissis*]

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*².

[*omissis*]

Roma, 16 ottobre 2019

Il Presidente
Mario Padula

² I sindaci Corrado Giammattei, Stefano Gropaiz, Giuseppe Alessio Verni e Genertellife S.p.A. hanno presentato ricorso al TAR Lazio avverso questa Deliberazione.

Deliberazione n. 3727 del 16 ottobre 2019

LA COMMISSIONE

VISTO l'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: Decreto lgs. n. 147/2018), il quale prevede che alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del medesimo Decreto continuano ad applicarsi le norme del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 previgenti;

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. 252/2005) recante la "*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*", nel testo previgente al citato Decreto lgs. n. 147/2018;

VISTO l'art. 18, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005[*omissis*];

VISTO l'art. 19-*quater*, del Decreto lgs. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, di cui alla Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'art. 19 del Decreto lgs. 252/2005, il quale prevede che "*I soggetti segnalanti sono tenuti a trasmettere le informazioni dovute entro i termini previsti, nel rispetto delle modalità di rappresentazione dei fenomeni e degli standard tecnici indicati nel presente Manuale. È cura degli organi delle forme pensionistiche predisporre adeguati presidi organizzativi del processo di produzione delle informazioni. L'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso i soggetti segnalanti è strumento essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte.*" [...] "*In linea generale, la valutazione di eventuali profili sanzionatori in relazione alle segnalazioni assume a riferimento situazioni che presentino complessivamente o sistematicamente un carattere di criticità, quali la mancata trasmissione dell'intera segnalazione o di porzioni significative della stessa, ovvero la reiterata trasmissione di segnalazioni non trattabili informaticamente o di dati errati o non attendibili in numero significativo. Anche la mancata o tardiva produzione delle rettifiche richieste costituisce elemento negativo di valutazione della situazione organizzativa dei soggetti segnalanti e può configurare inadempimento sanzionabile ai sensi della normativa vigente*";

[*omissis*];

CONSIDERATO che le forme di previdenza complementare "FUTURO ATTIVO – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", iscritta all'Albo al n. 5008 (di seguito "FUTURO ATTIVO"), "NUOVA PENSIONE – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", iscritta all'Albo al n. 5015 (di seguito: "NUOVA PENSIONE"), "BG PREVIDENZA ATTIVA – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", iscritta all'Albo al n. 5016 (di seguito: "BG PREVIDENZA ATTIVA") e "PENSIONLINE – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", iscritta all'Albo al n. 5077 (di seguito: "PENSIONLINE"), gestite dalla Società GENERTELLIFE S.P.A. (di seguito: SOCIETÀ), sono state oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP[*omissis*];

CONSIDERATO che nel corso di tale verifica ispettiva sono stati esaminati, con riferimento al periodo intercorrente [*omissis*], il processo di produzione e trasmissione delle informazioni oggetto delle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla COVIP, in relazione alla totalità dei suddetti PIP[*omissis*];

CONSIDERATO che in merito al processo di produzione e trasmissione delle informazioni oggetto delle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla COVIP, sono state accertate in sede ispettiva, in relazione alla totalità dei citati PIP, gravi disfunzioni nei presidi organizzativi di tale processo, affidato a un unico referente, tali da determinare il non corretto invio delle segnalazioni periodiche

mensili, trimestrali e annuali previste dalla COVIP con la Circolare n. 250 dell'11 gennaio 2013, l'omessa presa in considerazione delle numerosi comunicazioni COVIP di anomalia, l'omessa tempestiva correzione degli errori che si sono prodotti, nonché la mancata tempestiva informazione da parte di tale referente ai dirigenti della SOCIETÀ o al Responsabile dei PIP circa i rilievi comunicati dalla COVIP in merito all'erronea attività compiuta;

CONSIDERATO che, solo successivamente all'apertura dell'ispezione, la SOCIETÀ ha provveduto a prendere atto dell'esistenza di gravi disfunzioni nel processo delle segnalazioni statistiche e di vigilanza e a porre in essere iniziative funzionali a rettificare le informazioni non inserite correttamente, all'invio dei dati strutturali mancanti e ad attribuire la responsabilità delle segnalazioni al *Chief Financial Officer* della SOCIETÀ, oltre che a inserire nelle procedure un nuovo insieme di informazioni da inviare al Responsabile dei PIP, al fine di rafforzarne l'attività di controllo;

[omissis];

VISTE le lettere di contestazione del 25 marzo 2019, notificate in pari data, con le quali, in esito all'attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione della SOCIETÀ, oltre che del Collegio sindacale a titolo di *culpa in vigilando*:

A) per la violazione della Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013, recante il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, sanzionabile ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. 252/2005;

[omissis];

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005, il Responsabile della forma pensionistica è tenuto a verificare che la gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti, nonché a vigilare sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti;

VISTA la lettera di contestazione del 25 marzo 2019, notificata in pari data, a firma del Direttore Generale, nei confronti del Responsabile dei suddetti PIP, con la quale è stata contestata la violazione del sopra citato art. 5, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005;

RILEVATO che la violazione sopra indicata è stata contestata anche alla SOCIETÀ, in qualità di soggetto obbligato in solido, tramite separata notifica in pari data della predetta lettera di contestazione;

CONSIDERATO che con i citati atti di contestazione il Responsabile e la SOCIETÀ sono stati resi edotti della facoltà di presentare controdeduzioni, nonché di richiedere di essere convocati personalmente in audizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi;

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];

[omissis];

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente adottate dagli interessati in riferimento alla fattispecie contestata sotto la lettera A), relativa alla violazione della Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013, recante il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza, in relazione alla totalità dei PIP, di gravi disfunzioni nei presidi organizzativi del processo di produzione e trasmissione delle informazioni oggetto delle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla COVIP, tali da determinare, nel periodo considerato, il non corretto invio delle segnalazioni periodiche previste dalla COVIP con la Circolare n. 250 dell'11 gennaio 2013 e l'omessa tempestiva correzione degli errori che si sono prodotti;

RITENUTO, in particolare, che la SOCIETÀ abbia adottato un'organizzazione interna e un processo volti alla produzione e alla trasmissione delle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla COVIP inadeguati, giacché le strutture societarie non sono state in grado di prendere tempestiva contezza delle criticità concernenti gli obblighi informativi nei riguardi della COVIP e di adottare efficaci misure di rettifica, così da protrarre per un considerevole lasso di tempo l'invio alla COVIP di

segnalazioni non conformi rispetto alle Istruzioni della stessa;

RITENUTO che gli adempimenti previsti dal Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, di cui alla Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013, non siano stati correttamente posti in essere dalla SOCIETÀ, segnatamente laddove tale Manuale prevede che *“È cura degli organi delle forme pensionistiche predisporre adeguati presidi organizzativi del processo di produzione delle informazioni. L'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso i soggetti segnalanti è strumento essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte”*;

RITENUTO altresì che anche la comprovata assenza di effettivi controlli sull'operato dell'unità di personale non dirigenziale preposta alle segnalazioni alla COVIP, ancorché formalmente inserita all'interno di un'articolazione gerarchica aziendale, costituisca dimostrazione dell'accertata inidoneità dei presidi funzionali della SOCIETÀ;

RITENUTO inoltre che l'inidoneità organizzativa risulti ulteriormente confermata dalla presenza di un'inappropriata prassi operativa aziendale circa l'acquisizione e la trattazione delle comunicazioni istituzionali provenienti dalla COVIP, considerato che le numerose comunicazioni di anomalia inviate dalla COVIP alla SOCIETÀ relativamente alle segnalazioni statistiche e di vigilanza, avrebbero dovuto formare oggetto, diversamente da quanto accertato, di un processo di attento monitoraggio e tempestiva trattazione;

RITENUTO, al riguardo, che il sistema è invece risultato del tutto inadeguato, considerato anche che tali comunicazioni non erano inviate alla posta elettronica del solo referente indicato dalla SOCIETÀ, bensì venivano indirizzate dalla COVIP anche alla PEC istituzionale della SOCIETÀ stessa, essendo questa la casella funzionale allo scambio di informazioni con la COVIP, come specificatamente indicato dalla SOCIETÀ nel modulo per la richiesta di accreditamento alla piattaforma INFOSTAT-COVIP;

RITENUTA pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione della Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013, recante il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, contestata con i sopra menzionati atti del 25 marzo 2019, notificati in pari data;

CONSIDERATO che nei Regolamenti dei PIP sopraindicati ed in particolare nell'art. 7, comma 1, lett. b), dell'Allegato, recante *“Disposizioni in materia di Responsabile”*, redatto in conformità allo Schema di Regolamento di cui alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, è previsto che *“Il Responsabile vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito”*;

CONSIDERATO che il Responsabile dei suddetti PIP non ha acquisito elementi informativi circa la presenza di comunicazioni di anomalia provenienti dalla COVIP e, conseguentemente, non ha accertato che venissero poste in essere idonee e tempestive misure di rettifica, così svolgendo una inadeguata vigilanza circa gli adempimenti informativi effettuati dalla SOCIETÀ nei riguardi della COVIP;

RITENUTA pertanto accertata la non adeguata vigilanza da parte del Responsabile dei menzionati PIP sul rispetto da parte della SOCIETÀ della Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013, recante il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, contestata con i sopra menzionati atti del 25 marzo 2019, notificati in pari data;

RITENUTO che la non adeguata vigilanza del Responsabile dei PIP sul rispetto da parte della SOCIETÀ del Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, di cui alla Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013, costituisca violazione dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005;

RITENUTO che la succitata violazione sia imputabile a titolo di colpa nei riguardi del Responsabile dei PIP;

CONSIDERATE le iniziative che la SOCIETÀ ha dichiarato di aver posto in essere, successivamente all'intervento ispettivo ed entro il termine di presentazione delle controdeduzioni,

volte a ripristinare l'osservanza del Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, di cui alla Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. *b*), del Decreto lgs. 252/2005, nella parte in cui dispone che i Responsabili delle forme pensionistiche complementari che non osservano le disposizioni previste negli artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-*bis* e 20, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli, nonché in base all'art. 19 dello stesso Decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. 252/2005, che indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione;

[*omissis*];

DELIBERA

A) di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con lettere del 25 marzo 2019, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei soggetti di seguito indicati, per la violazione dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dell'importo indicato:

– Antonello D'Amato, Responsabile dei PIP FUTURO ATTIVO, NUOVA PENSIONE, BG PREVIDENZA ATTIVA e PENSIONLINE, gestiti dalla Società GENERTELLIFE S.P.A.: euro 1.000,00 (mille/00);

e

– GENERTELLIFE S.P.A.: euro 1.000,00 (mille/00), pari alla sanzione sopra indicata, quale soggetto obbligato in solido.

[*omissis*]

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*³.

[*omissis*]

Roma, 16 ottobre 2019

Il Presidente
Mario Padula

³ Il responsabile dei PIP Antonello D'Amato e Genertellife S.p.A. hanno presentato ricorso al TAR Lazio avverso questa Deliberazione.

Deliberazione n. 3739 del 4 dicembre 2019

LA COMMISSIONE

VISTO l'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: Decreto lgs. n. 147/2018), il quale prevede che alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del medesimo Decreto continuano ad applicarsi le norme del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 previgenti;

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la "*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*", nel testo previgente al citato Decreto lgs. n. 147/2018;

VISTO l'art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis];

VISTO l'art. 19-*quater*, del Decreto lgs. n. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni, disponendo che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: Legge n. 689/1981), recante disciplina in materia di sanzioni amministrative;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

VISTO l'art. 6, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis];

VISTO l'art. 7, comma 4, del D.M. Economia n. 166/2014 [omissis];

VISTO l'art. 6, comma 6, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis];

VISTO l'art. 5, comma 6, del D.M. Economia n. 62/2007, ai sensi del quale anche i fondi pensione preesistenti sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni dell'art. 6 del Decreto lgs. n. 252/2005;

CONSIDERATO che il FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE, iscritto al n. 1175 dell'Albo (di seguito: FONDO), è stato oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP [omissis];

CONSIDERATO che nell'ambito dell'attività ispettiva è stato preso in considerazione il periodo di attività del FONDO intercorrente [omissis], e che, con riferimento a detto periodo, in sede ispettiva sono state accertate gravi violazioni delle disposizioni relative: (A) al processo di selezione del gestore finanziario; (B) alla gestione dei conflitti di interesse, nell'ambito della selezione del gestore finanziario e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite; (C) alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite;

CONSIDERATO che, in particolare, [omissis] il Consiglio di amministrazione del FONDO ha approvato il bando per l'affidamento a un gestore finanziario delle linee di investimento [omissis];

CONSIDERATO che la procedura di selezione del gestore finanziario è stata strutturata in due fasi, di cui la prima di valutazione delle risposte a un questionario (al quale sono stati attribuiti 60.000 punti su 100.000 punti) e la seconda di valutazione degli esiti delle audizioni dei candidati e di esame delle offerte economiche;

CONSIDERATO che [omissis] si sono svolti gli incontri con i candidati gestori. In tale sede sono state anche presentate le offerte economiche. Di tali incontri, nonché delle risultanze delle offerte economiche, è stato redatto un verbale [omissis]. In apposita sezione del verbale viene dato conto che "*il Responsabile ha approfondito con tutti i candidati le attività di servizi collaterali offerti dai singoli Gestori*", riportando le disponibilità dei gestori allo svolgimento di tali ulteriori servizi. Nell'ambito dei servizi collaterali, presi in esame ai fini della scelta del gestore finanziario, è stato incluso altresì il servizio relativo alla conversione in rendita delle prestazioni maturate, e cioè, un servizio del tutto distinto e diverso dalla gestione finanziaria che formava oggetto del bando;

CONSIDERATO che [omissis]il Consiglio di amministrazione del FONDO ha esaminato le offerte pervenute dai candidati per la selezione del gestore finanziario;

CONSIDERATO che[omissis] il Consiglio di amministrazione del FONDO ha fissato i criteri di distribuzione degli ultimi 40.000 punti da assegnare tra offerta economica e risultanze delle audizioni dei candidati, stabilendo di attribuirne [omissis] all’offerta economica e [omissis] alla “*parte qualitativa e di valutazione soggettiva*”. Tale decisione, che attribuisce all’offerta economica un peso minoritario, è stata assunta ad offerte economiche già presentate e verbalizzate da parte dei rappresentanti del FONDO incaricati degli incontri;

CONSIDERATO che la situazione derivante dall’attribuzione dei punteggi dei questionari e dell’offerta economica è risultata la seguente:

[omissis];

CONSIDERATO che dal verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del FONDO[omissis]risulta altresì che prima di procedere all’assegnazione dei [omissis] punti residuali, il Presidente abbia richiamato l’attenzione degli Amministratori “*sulle caratteristiche non omogenee dei servizi forniti dai candidati, che non hanno il medesimo impatto sulla struttura organizzativa del Fondo*”, facendo in particolare riferimento al fatto che “*l’eventuale attribuzione di gestione finanziaria diretta ad una SGR comporterebbe che alcune attività attualmente svolte dall’attuale gestore [...] dovranno essere svolte direttamente dalla struttura del Fondo, con impatti in termini di risorse e di costi da definire*”;

CONSIDERATO che a seguito dell’assegnazione dei punteggi da parte del Consiglio di amministrazione del FONDO per la “*parte qualitativa e di valutazione soggettiva*” è risultata la seguente classifica:

[omissis];

CONSIDERATO che in sede ispettiva sono state acquisite evidenze [omissis] circa il fatto che, nel processo di selezione del gestore finanziario, un elemento fondamentale, preso in considerazione dal Consiglio di amministrazione ai fini dell’aggiudicazione di tale servizio, sia stato quello della disponibilità del contraente a stipulare anche una convenzione per l’erogazione delle prestazioni, sebbene tale servizio non fosse ricompreso nel bando di selezione e sebbene il [omissis] avesse ricordato, nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione del FONDO[omissis], che “*sotto il profilo amministrativo si renderebbe necessario un ulteriore bando per l’attribuzione dell’incarico della conversione in rendita del capitale riscattato, con tabelle attuariali e costi da definire per gli aderenti che abbiano scelto tale tipologia di prestazione*”;

CONSIDERATO che sulla base delle sopra rappresentate risultanze, il Consiglio di amministrazione del FONDO ha incaricato il Presidente di formalizzare la convenzione per la gestione delle risorse del FONDO con [omissis], la cui convenzione è stata poi stipulata in data [omissis];

CONSIDERATO che in sede ispettiva è stata inoltre acquisita evidenza di come l’offerta economica per la gestione delle risorse presentata da [omissis]fosse sensibilmente più onerosa per il FONDO rispetto a quella degli altri concorrenti;

CONSIDERATO che nel corso dell’ispezione è stato, inoltre, accertato che nell’ambito della suddetta procedura di selezione del gestore finanziario non sono state rispettate le previsioni contenute nel Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, adottato dal FONDO con delibera del relativo Consiglio di amministrazione del [omissis] in attuazione della normativa di settore;

CONSIDERATO che, in particolare, il Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, nella sezione relativa alle operazioni con parti correlate, dispone che “*Prima di porre in essere un’operazione il Consiglio di Amministrazione verifica se la controparte è un soggetto ricompreso nell’Elenco delle parti correlate. In caso lo sia, il Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per il Fondo dell’operazione*”. Tale adempimento non è stato posto in essere, ancorché il Documento sulla politica di gestione dei conflitti

di interesse individui direttamente, fra le parti correlate del FONDO, [omissis] e tutte le società ricomprese [omissis] e l'Elenco di parti correlate ricomprenda, tra gli altri, anche[omissis];

CONSIDERATO che il Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse prevede, inoltre, che *“Tenuto conto della natura e delle dimensioni dell'operazione, il Consiglio di Amministrazione potrà farsi assistere da uno o più esperti indipendenti. Per le operazioni di maggiore rilevanza (il cui controvalore sia superiore a 100.000 Euro annui), sarà comunque necessario acquisire il parere di un esperto indipendente sull'interesse del Fondo al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Ove il parere dell'esperto indipendente non sia favorevole e il Consiglio di Amministrazione del Fondo deliberi comunque l'operazione, il Responsabile del Fondo ne darà comunicazione alla COVIP”*. Anche tale adempimento non risulta essere stato posto in essere, non essendo stato acquisito in sede ispettiva il parere di cui sopra nonostante che l'affidamento del servizio di gestione finanziaria fosse quantificabile in circa [omissis](tenendo conto del patrimonio in gestione [omissis] e della commissione prevista dal candidato arrivato primo nella selezione[omissis]);

CONSIDERATO che è stato altresì accertato che la convenzione per l'erogazione delle rendite, sottoscritta con [omissis]nella medesima data della convenzione per la gestione finanziaria, è stata stipulata senza che fosse previamente esperita una pubblica selezione in relazione a questo specifico servizio, come invece previsto dalla normativa di settore. Anche tale convenzione non è stata dichiarata quale operazione con parti correlate e non è stato acquisito il parere di un esperto indipendente al riguardo;

VISTE le lettere di contestazione del 3 giugno 2019, notificate in data 4 giugno 2019, con le quali, in esito all'attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione del FONDO, per la violazione:

A) dell'art. 6, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito al processo di selezione del gestore finanziario, sanzionabile ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005;

B) dell'art. 7, comma 4, del D.M. Economia n. 166/2014, in merito alla gestione dei conflitti di interesse, nell'ambito della selezione del gestore finanziario e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite, sanzionabile ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 2, lett. c), del Decreto lgs. n. 252/2005;

C) dell'art. 6, comma 6, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite, sanzionabile ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005;

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche al FONDO, in qualità di soggetto obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;

CONSIDERATO che con i citati atti di contestazione i destinatari sono stati resi edotti della facoltà di presentare controdeduzioni, nonché di richiedere di essere convocati personalmente in audizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi;

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];
[omissis];

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005, ai componenti degli Organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari si applica, fra gli altri, l'art. 2392 del Codice civile, il quale prevede che gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze;

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza, nel periodo oggetto di accertamento ispettivo, di gravi violazioni delle disposizioni relative:

(A) al processo di selezione del gestore finanziario;

(B) alla gestione dei conflitti di interesse, nell'ambito della selezione del gestore finanziario e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite;

(C) alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite;

RITENUTO, in particolare, che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati in riferimento all'illecito amministrativo di cui alla lettera A), relativo alla violazione dell'art. 6, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito al processo di selezione del gestore finanziario, non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza di quanto contestato in relazione a: (i) la generale grave carenza di trasparenza dell'intera procedura di selezione del gestore finanziario e la manifesta incoerenza tra gli obiettivi della selezione e i criteri di scelta adottati, non essendo stata esplicitata nel bando la preferenza verso soggetti capaci di offrire anche il distinto e ulteriore servizio della conversione in rendita delle prestazioni maturate; (ii) la circostanza per cui la decisione, assunta dal Consiglio di amministrazione del FONDO, circa la distribuzione dei 40.000 punti da assegnare tra offerta economica e risultanze dell'incontro, ha attribuito un peso assolutamente minoritario [*omissis*] al prezzo del servizio ed è avvenuta posteriormente alla presentazione delle offerte economiche, in modo tale da poterne influenzare deliberatamente i risultati a favore di [*omissis*]; (iii) la dirimente incidenza, in concreto, nell'assegnazione dei punteggi da parte del Consiglio di amministrazione del FONDO di un elemento non esplicitato nel bando e nei questionari, quale la disponibilità dei candidati a sottoscrivere unitamente alla convenzione per la gestione delle risorse anche una convenzione per l'erogazione delle rendite; (iv) la penalizzazione, in concreto, dei candidati istituzionalmente non abilitati allo svolgimento dell'attività di erogazione delle rendite nella procedura di selezione del gestore finanziario, nonostante l'assenza di alcuna previsione in tale senso nel relativo bando;

RITENUTO che le controdeduzioni prodotte dai destinatari del procedimento siano inadeguate nel provare che il processo di selezione del gestore finanziario posto in essere dal FONDO sia stato condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta del gestore;

RITENUTO che, in riferimento all'illecito amministrativo di cui alla lettera B), le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati non siano idonee a revocare in dubbio che il Consiglio di amministrazione del FONDO non ha correttamente applicato, come avrebbe dovuto ai sensi della succitata disposizione del D.M. Economia n. 166/2014, le procedure e le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate nel proprio Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, in relazione alla propria deliberazione relativa all'affidamento, in vista della scadenza delle precedenti convenzioni in essere, del nuovo incarico per la gestione finanziaria delle risorse e del nuovo incarico per l'erogazione delle rendite;

RITENUTO non revocabile in dubbio che: (i) in presenza di soggetti qualificabili come parti correlate, il Consiglio di amministrazione non ha adeguatamente motivato circa le ragioni e la convenienza per il FONDO dell'affidamento della gestione delle risorse finanziarie [*omissis*] e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite alla stessa Società; (ii) il medesimo Consiglio non ha acquisito il parere, dovuto in ragione della rilevanza delle relative operazioni, di un esperto indipendente circa l'interesse del FONDO al compimento di dette operazioni e la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;

RITENUTO, in particolare, che sia priva di sussistenza l'argomentazione secondo la quale l'articolazione della procedura seguita per la selezione del gestore finanziario sarebbe di per sé idonea a giustificare la convenienza per il FONDO dell'affidamento di tale incarico al soggetto primo classificato, considerato che ai fini della classifica finale è risultata determinante la valutazione espressa dai singoli Consiglieri e il peso attribuito a tale valutazione (pari al [*omissis*]del voto complessivo);

RITENUTA insussistente l'argomentazione secondo la quale non sarebbe stato necessario neppure acquisire il previsto parere di un esperto indipendente, dal momento che lo stesso si sarebbe limitato ad attuare i medesimi confronti fra gli operatori già posti in essere nell'ambito della procedura di

selezione, considerato che il parere in questione è un parere di merito circa la convenienza complessiva dell'affidamento dell'incarico;

RITENUTO che il succitato adempimento, relativo all'acquisizione di un parere di un esperto indipendente circa i profili di convenienza sopra richiamati, non possa ritenersi, di fatto, neanche assolto dall'avvenuta nomina di un *Advisor* per la citata procedura di selezione del gestore finanziario, atteso che i compiti allo stesso attribuiti, e poi nel concreto esercitati, non hanno comportato l'espressione del suddetto parere;

RITENUTA parimenti infondata l'argomentazione secondo la quale il parere dell'esperto indipendente non sarebbe richiesto dal citato Documento qualora il contraente venga selezionato secondo le modalità di cui all'art. 6 del Decreto lgs. n. 252/2005; ciò in quanto gli adempimenti previsti nella sezione "Scelta di fornitori/controparti" non sono incompatibili con quelli previsti nella sezione "Operazioni con parti correlate", bensì aggiuntivi e integrativi di quest'ultimi;

RITENUTO che, in riferimento all'illecito amministrativo di cui alla lettera C), relativo alla violazione dell'art. 6, comma 6, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite, le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati non siano idonee a revocare in dubbio l'accertato affidamento, in vista della scadenza delle precedenti convenzioni, sempre ad [omissis] del servizio di erogazione delle rendite, senza porre in essere alcuna selezione e valutazione comparativa;

RITENUTE prive di rilievo, ai fini sanzionatori, le considerazioni rappresentate dai soggetti interessati circa la limitata significatività di tale convenzione nell'operatività del FONDO (giacché riferita ai soli iscritti alla gestione finanziaria), il ridotto numero delle rendite in corso di erogazione e la previsione di poche rendite di futura erogazione;

RITENUTE non fondate le argomentazioni volte a sostenere che l'affidamento diretto della nuova convenzione di erogazione delle rendite alla stessa Società titolare dell'incarico in scadenza – ancorché effettuato in assenza della gara prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto lgs. n. 252/2005 – sarebbe legittimo giacché si porrebbe in continuità con le precedenti convenzioni;

RITENUTO che il nuovo incarico non può essere considerato un mero rinnovo del precedente, posto che le condizioni del nuovo mandato si differenziano da quelle precedenti e risulta, comunque, difettare la presenza di un'attenta e ponderata valutazione dell'Organo di amministrazione circa il sostanziale permanere delle circostanze di meritevolezza della scelta in precedenza effettuata;

RITENUTE pertanto accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le violazioni:

A) dell'art. 6, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito al processo di selezione del gestore finanziario;

B) dell'art. 7, comma 4, del D.M. Economia n. 166/2014, in merito alla gestione dei conflitti di interesse, nell'ambito della selezione del gestore finanziario e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite;

C) dell'art. 6, comma 6, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite;

RITENUTO che le violazioni siano imputabili a titolo di colpa agli Amministratori del FONDO, non risultando essere state poste in essere, nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo, le iniziative volte al rispetto della normativa relativa al processo di selezione del gestore finanziario, alla gestione dei conflitti di interesse nell'ambito della selezione del gestore finanziario e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite oltre che alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli Organi di amministrazione che non osservano le disposizioni previste negli artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-*bis* e 20, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli, nonché in base all'art. 19 dello stesso Decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. c), del Decreto lgs. 252/2005[omissis];

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005[*omissis*];

VISTO, in particolare, il disposto dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981[*omissis*]concernente anche i procedimenti sanzionatori della COVIP in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005;

RITENUTO che i comportamenti tenuti dai componenti del Consiglio di amministrazione sono riconducibili a medesime unitarie condotte;

DELIBERA

di irrogare, in relazione alle violazioni sopra indicate di cui alle contestazioni effettuate con lettere del 3 giugno 2019, a carico dei soggetti di seguito indicati, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

– Alberto Castoldi, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE: euro 25.000,00 (venticinquemila/00);

– Davide Chirico, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE: euro 25.000,00 (venticinquemila/00);

– Paolo Citterio, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE: euro 25.000,00 (venticinquemila/00);

– Guglielmo Ginocchio, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE: euro 25.000,00 (venticinquemila/00);

– Mario Giuseppe Napoli, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE: euro 25.000,00 (venticinquemila/00);

– Marco Carlo Palazzolo, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE: euro 25.000,00 (venticinquemila/00);

– Severino Papini, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE: euro 25.000,00 (venticinquemila/00);

– Fabio Rastelli, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE: euro 25.000,00 (venticinquemila/00);

– Stefano Testa, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE: euro 25.000,00 (venticinquemila/00);

e

– FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE: euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*⁴.

[*omissis*]

Roma, 4 dicembre 2019

Il Presidente
Mario Padula

⁴ I consiglieri Alberto Castoldi, Davide Chirico, Paolo Citterio, Guglielmo Ginocchio, Mario Giuseppe Napoli, Marco Carlo Palazzolo, Severino Papini, Fabio Rastelli, Stefano Testa e il FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE hanno presentato ricorso al TAR Lazio avverso questa Deliberazione.

Deliberazione n. 3740 del 4 dicembre 2019

LA COMMISSIONE

VISTO l'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: Decreto lgs. n. 147/2018), il quale prevede che alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del medesimo Decreto continuino ad applicarsi le norme del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 previgenti;

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la "*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*", nel testo previgente al citato Decreto lgs. n. 147/2018;

VISTO l'art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis];

VISTO l'art. 19-*quater*, del Decreto lgs. n. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni, disponendo che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: Legge n. 689/1981), recante disciplina in materia di sanzioni amministrative;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

VISTO l'art. 6, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005[omissis];

VISTO l'art. 7, comma 4, del D.M. Economia n. 166/2014 [omissis];

VISTO l'art. 6, comma 6, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis];

VISTO l'art. 5, comma 6, del D.M. Economia n. 62/2007, ai sensi del quale anche i fondi pensione preesistenti sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni dell'art. 6 del Decreto lgs. n. 252/2005;

CONSIDERATO che il FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE, iscritto al n. 1175 dell'Albo (di seguito: FONDO), è stato oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP [omissis];

CONSIDERATO che nell'ambito dell'attività ispettiva è stato preso in considerazione il periodo di attività del FONDO intercorrente [omissis], e che, con riferimento a detto periodo, in sede ispettiva sono state accertate gravi violazioni delle disposizioni relative: (A) al processo di selezione del gestore finanziario; (B) alla gestione dei conflitti di interesse, nell'ambito della selezione del gestore finanziario e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite; (C) alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite;

CONSIDERATO che, in particolare, [omissis] il Consiglio di amministrazione del FONDO ha approvato il bando per l'affidamento a un gestore finanziario delle linee di investimento[omissis];

CONSIDERATO che la procedura di selezione del gestore finanziario è stata strutturata in due fasi, di cui la prima di valutazione delle risposte a un questionario (al quale sono stati attribuiti 60.000 punti su 100.000 punti) e la seconda di valutazione degli esiti delle audizioni dei candidati e di esame delle offerte economiche;

CONSIDERATO che [omissis] si sono svolti gli incontri con i candidati gestori. In tale sede sono state anche presentate le offerte economiche. Di tali incontri, nonché delle risultanze delle offerte economiche, è stato redatto un verbale [omissis]. In apposita sezione del verbale viene dato conto che "*il Responsabile ha approfondito con tutti i candidati le attività di servizi collaterali offerti dai singoli Gestori*", riportando le disponibilità dei gestori allo svolgimento di tali ulteriori servizi. Nell'ambito dei servizi collaterali, presi in esame ai fini della scelta del gestore finanziario, è stato incluso altresì il servizio relativo alla conversione in rendita delle prestazioni maturate, e cioè, un servizio del tutto distinto e diverso dalla gestione finanziaria che formava oggetto del bando;

CONSIDERATO che [omissis] il Consiglio di amministrazione del FONDO ha esaminato le offerte pervenute dai candidati per la selezione del gestore finanziario;

CONSIDERATO che [omissis] il Consiglio di amministrazione del FONDO ha fissato i criteri di distribuzione degli ultimi 40.000 punti da assegnare tra offerta economica e risultanze delle audizioni dei candidati, stabilendo di attribuirne [omissis] all'offerta economica e [omissis] alla "parte qualitativa e di valutazione soggettiva". Tale decisione, che attribuisce all'offerta economica un peso minoritario, è stata assunta ad offerte economiche già presentate e verbalizzate da parte dei rappresentanti del FONDO incaricati degli incontri;

CONSIDERATO che la situazione derivante dall'attribuzione dei punteggi dei questionari e dell'offerta economica è risultata la seguente:

[omissis];

CONSIDERATO che dal verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del FONDO [omissis] risulta altresì che prima di procedere all'assegnazione dei [omissis] punti residuali, il Presidente abbia richiamato l'attenzione degli Amministratori "sulle caratteristiche non omogenee dei servizi forniti dai candidati, che non hanno il medesimo impatto sulla struttura organizzativa del Fondo", facendo in particolare riferimento al fatto che "l'eventuale attribuzione di gestione finanziaria diretta ad una SGR comporterebbe che alcune attività attualmente svolte dall'attuale gestore [...] dovranno essere svolte direttamente dalla struttura del Fondo, con impatti in termini di risorse e di costi da definire";

CONSIDERATO che a seguito dell'assegnazione dei punteggi da parte del Consiglio di amministrazione del FONDO per la "parte qualitativa e di valutazione soggettiva" è risultata la seguente classifica:

[omissis];

CONSIDERATO che in sede ispettiva sono state acquisite evidenze [omissis] circa il fatto che, nel processo di selezione del gestore finanziario, un elemento fondamentale, preso in considerazione dal Consiglio di amministrazione ai fini dell'aggiudicazione di tale servizio, sia stato quello della disponibilità del contraente a stipulare anche una convenzione per l'erogazione delle prestazioni, sebbene tale servizio non fosse ricompreso nel bando di selezione e sebbene il [omissis] avesse ricordato, nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione del FONDO [omissis], che "sotto il profilo amministrativo si renderebbe necessario un ulteriore bando per l'attribuzione dell'incarico della conversione in rendita del capitale riscattato, con tabelle attuariali e costi da definire per gli aderenti che abbiano scelto tale tipologia di prestazione";

CONSIDERATO che sulla base delle sopra rappresentate risultanze, il Consiglio di amministrazione del FONDO ha incaricato il Presidente di formalizzare la convenzione per la gestione delle risorse del FONDO con [omissis], la cui convenzione è stata poi stipulata in data [omissis];

CONSIDERATO che in sede ispettiva è stata inoltre acquisita evidenza di come l'offerta economica per la gestione delle risorse presentata da [omissis] fosse sensibilmente più onerosa per il FONDO rispetto a quella degli altri concorrenti;

CONSIDERATO che nel corso dell'ispezione è stato, inoltre, accertato che nell'ambito della suddetta procedura di selezione del gestore finanziario non sono state rispettate le previsioni contenute nel Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, adottato dal FONDO con delibera del relativo Consiglio di amministrazione del [omissis] in attuazione della normativa di settore;

CONSIDERATO che, in particolare, il Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, nella sezione relativa alle operazioni con parti correlate, dispone che "Prima di porre in essere un'operazione il Consiglio di Amministrazione verifica se la controparte è un soggetto ricompreso nell'Elenco delle parti correlate. In caso lo sia, il Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per il Fondo dell'operazione". Tale adempimento non è stato posto in essere, ancorché il Documento sulla politica di gestione dei conflitti

di interesse individui direttamente, fra le parti correlate del FONDO, [omissis] e tutte le società ricomprese [omissis] e l'Elenco di parti correlate ricomprenda, tra gli altri, anche [omissis];

CONSIDERATO che il Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse prevede, inoltre, che *“Tenuto conto della natura e delle dimensioni dell'operazione, il Consiglio di Amministrazione potrà farsi assistere da uno o più esperti indipendenti. Per le operazioni di maggiore rilevanza (il cui controvalore sia superiore a 100.000 Euro annui), sarà comunque necessario acquisire il parere di un esperto indipendente sull'interesse del Fondo al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Ove il parere dell'esperto indipendente non sia favorevole e il Consiglio di Amministrazione del Fondo deliberi comunque l'operazione, il Responsabile del Fondo ne darà comunicazione alla COVIP”*. Anche tale adempimento non risulta essere stato posto in essere, non essendo stato acquisito in sede ispettiva il parere di cui sopra nonostante che l'affidamento del servizio di gestione finanziaria fosse quantificabile in circa [omissis] (tenendo conto del patrimonio in gestione [omissis] e della commissione prevista dal candidato arrivato primo nella selezione [omissis]);

CONSIDERATO che è stato altresì accertato che la convenzione per l'erogazione delle rendite, sottoscritta con [omissis] nella medesima data della convenzione per la gestione finanziaria, è stata stipulata senza che fosse previamente esperita una pubblica selezione in relazione a questo specifico servizio, come invece previsto dalla normativa di settore. Anche tale convenzione non è stata dichiarata quale operazione con parti correlate e non è stato acquisito il parere di un esperto indipendente al riguardo;

CONSIDERATO che in merito alle predette criticità, in sede ispettiva è stato accertato che nessun rilievo è stato sollevato da parte dei componenti del Collegio sindacale presenti, nella loro totalità, alla riunione del Consiglio di amministrazione del FONDO [omissis];

VISTE le lettere di contestazione del 3 giugno 2019, notificate in data 4 giugno 2019, con le quali, in esito all'attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del Collegio sindacale del FONDO, per la mancata vigilanza sul rispetto:

A) dell'art. 6, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito al processo di selezione del gestore finanziario, sanzionabile ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005;

B) dell'art. 7, comma 4, del D.M. Economia n. 166/2014, in merito alla gestione dei conflitti di interesse, nell'ambito della selezione del gestore finanziario e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite, sanzionabile ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 2, lett. c), del Decreto lgs. n. 252/2005;

C) dell'art. 6, comma 6, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite, sanzionabile ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005;

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche al FONDO, in qualità di soggetto obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;

CONSIDERATO che con i citati atti di contestazione i destinatari sono stati resi edotti della facoltà di presentare controdeduzioni, nonché di richiedere di essere convocati personalmente in audizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi;

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];

[OMISSIS]

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, ai componenti degli Organi di controllo delle forme pensionistiche complementari si applica l'art. 2407 del Codice civile, il quale prevede che i Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico;

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza, nel periodo oggetto di accertamento ispettivo, di gravi violazioni delle disposizioni relative:

- (D) al processo di selezione del gestore finanziario;
- (E) alla gestione dei conflitti di interesse, nell'ambito della selezione del gestore finanziario e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite;
- (F) alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite;

RITENUTO, in particolare, che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati in riferimento all'illecito amministrativo di cui alla lettera A), relativo alla violazione dell'art. 6, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito al processo di selezione del gestore finanziario, non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza di quanto contestato in relazione a: (i) la generale grave carenza di trasparenza dell'intera procedura di selezione del gestore finanziario e la manifesta incoerenza tra gli obiettivi della selezione e i criteri di scelta adottati, non essendo stata esplicitata nel bando la preferenza verso soggetti capaci di offrire anche il distinto e ulteriore servizio della conversione in rendita delle prestazioni maturate; (ii) la circostanza per cui la decisione, assunta dal Consiglio di amministrazione del FONDO, circa la distribuzione dei 40.000 punti da assegnare tra offerta economica e risultanze dell'incontro, ha attribuito un peso assolutamente minoritario [omissis] al prezzo del servizio ed è avvenuta posteriormente alla presentazione delle offerte economiche, in modo tale da poterne influenzare deliberatamente i risultati a favore di[omissis]; (iii) la dirimente incidenza, in concreto, nell'assegnazione dei punteggi da parte del Consiglio di amministrazione del FONDO di un elemento non esplicitato nel bando e nei questionari, quale la disponibilità dei candidati a sottoscrivere unitamente alla convenzione per la gestione delle risorse anche una convenzione per l'erogazione delle rendite; (iv) la penalizzazione, in concreto, dei candidati istituzionalmente non abilitati allo svolgimento dell'attività di erogazione delle rendite nella procedura di selezione del gestore finanziario, nonostante l'assenza di alcuna previsione in tale senso nel relativo bando;

RITENUTO che le controdeduzioni prodotte dai destinatari del procedimento siano inadeguate nel provare che il processo di selezione del gestore finanziario posto in essere dal FONDO sia stato condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta del gestore;

RITENUTO che, in riferimento all'illecito amministrativo di cui alla lettera B), le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati non siano idonee a revocare in dubbio che il Consiglio di amministrazione del FONDO non ha correttamente applicato, come avrebbe dovuto ai sensi della succitata disposizione del D.M. Economia n. 166/2014, le procedure e le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate nel proprio Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, in relazione alla propria deliberazione relativa all'affidamento, in vista della scadenza delle precedenti convenzioni in essere, del nuovo incarico per la gestione finanziaria delle risorse e del nuovo incarico per l'erogazione delle rendite;

RITENUTO non revocabile in dubbio che: (i) in presenza di soggetti qualificabili come parti correlate, il Consiglio di amministrazione non ha adeguatamente motivato circa le ragioni e la convenienza per il FONDO dell'affidamento della gestione delle risorse finanziarie [omissis] e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite alla stessa Società; (ii) il medesimo Consiglio non ha acquisito il parere, dovuto in ragione della rilevanza delle relative operazioni, di un esperto indipendente circa l'interesse del FONDO al compimento di dette operazioni e la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;

RITENUTO, in particolare, che sia priva di sussistenza l'argomentazione secondo la quale l'articolazione della procedura seguita per la selezione del gestore finanziario sarebbe di per sé idonea a giustificare la convenienza per il FONDO dell'affidamento di tale incarico al soggetto primo classificato, considerato che ai fini della classifica finale è risultata determinante la valutazione espressa dai singoli Consiglieri e il peso attribuito a tale valutazione (pari all[omissis]del voto complessivo);

RITENUTA insussistente l'argomentazione secondo la quale non sarebbe stato necessario neppure acquisire il previsto parere di un esperto indipendente, dal momento che lo stesso si sarebbe limitato

ad attuare i medesimi confronti fra gli operatori già posti in essere nell'ambito della procedura di selezione, considerato che il parere in questione è un parere di merito circa la convenienza complessiva dell'affidamento dell'incarico;

RITENUTO che il succitato adempimento, relativo all'acquisizione di un parere di un esperto indipendente circa i profili di convenienza sopra richiamati, non possa ritenersi, di fatto, neanche assolto dall'avvenuta nomina di un *Advisor* per la citata procedura di selezione del gestore finanziario, atteso che i compiti allo stesso attribuiti, e poi nel concreto esercitati, non hanno comportato l'espressione del suddetto parere;

RITENUTA parimenti infondata l'argomentazione secondo la quale il parere dell'esperto indipendente non sarebbe richiesto dal citato Documento qualora il contraente venga selezionato secondo le modalità di cui all'art. 6 del Decreto lgs. n. 252/2005; ciò in quanto gli adempimenti previsti nella sezione "Scelta di fornitori/controparti" non sono incompatibili con quelli previsti nella sezione "Operazioni con parti correlate", bensì aggiuntivi e integrativi di quest'ultimi;

RITENUTO che, in riferimento all'illecito amministrativo di cui alla lettera C), relativo alla violazione dell'art. 6, comma 6, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite, le argomentazioni difensive complessivamente adottate dagli interessati non siano idonee a revocare in dubbio l'accertato affidamento, in vista della scadenza delle precedenti convenzioni, sempre ad [omissis] del servizio di erogazione delle rendite, senza porre in essere alcuna selezione e valutazione comparativa;

RITENUTE prive di rilievo, ai fini sanzionatori, le considerazioni rappresentate dai soggetti interessati circa la limitata significatività di tale convenzione nell'operatività del FONDO (giacché riferita ai soli iscritti alla gestione finanziaria), il ridotto numero delle rendite in corso di erogazione e la previsione di poche rendite di futura erogazione;

RITENUTE non fondate le argomentazioni volte a sostenere che l'affidamento diretto della nuova convenzione di erogazione delle rendite alla stessa Società titolare dell'incarico in scadenza – ancorché effettuato in assenza della gara prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto lgs. n. 252/2005 – sarebbe legittimo giacché si porrebbe in continuità con le precedenti convenzioni;

RITENUTO che il nuovo incarico non può essere considerato un mero rinnovo del precedente, posto che le condizioni del nuovo mandato si differenziano da quelle precedenti e risulta, comunque, difettare la presenza di un'attenta e ponderata valutazione dell'Organo di amministrazione circa il sostanziale permanere delle circostanze di meritevolezza della scelta in precedenza effettuata;

RITENUTA pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la mancata vigilanza da parte dei componenti del Collegio sindacale sul rispetto:

A) dell'art. 6, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito al processo di selezione del gestore finanziario;

B) dell'art. 7, comma 4, del D.M. Economia n. 166/2014, in merito alla gestione dei conflitti di interesse, nell'ambito della selezione del gestore finanziario e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite;

C) dell'art. 6, comma 6, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite;

RITENUTO che le violazioni siano imputabili a titolo di colpa ai Sindaci del FONDO, non essendo stata fornita dimostrazione di aver correttamente vigilato, con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, sull'adozione da parte del FONDO, nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo di iniziative volte al rispetto della normativa relativa al processo di selezione del gestore finanziario, alla gestione dei conflitti di interesse nell'ambito della selezione del gestore finanziario e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite oltre che alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli Organi di controllo che non osservano le disposizioni previste negli artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-*bis* e 20, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base

ai medesimi articoli, nonché in base all'art. 19 dello stesso Decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. c), del Decreto lgs. 252/2005[*omissis*];

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005[*omissis*];

VISTO, in particolare, il disposto dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981[*omissis*] concernente anche i procedimenti sanzionatori della COVIP in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005;

RITENUTO che i comportamenti tenuti dai componenti del Collegio sindacale sono riconducibili a medesime unitarie condotte;

DELIBERA

di irrogare, in relazione alle violazioni sopra indicate di cui alle contestazioni effettuate con lettere del 3 giugno 2019, a carico dei soggetti di seguito indicati, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

– Giorgio Deretti, componente del Collegio sindacale del FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE: euro 16.750,00 (sedecimilasettecentocinquanta/00);

– Giovanni Ildebrando Pagani, componente del Collegio sindacale del FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE: euro 16.750,00 (sedecimilasettecentocinquanta/00);

– Renzo Parisotto, componente del Collegio sindacale del FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE: euro 16.750,00 (sedecimilasettecentocinquanta/00);

– Franco Enrico Serafini, componente del Collegio sindacale del FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE: euro 16.750,00 (sedecimilasettecentocinquanta/00);

e

– FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE: euro 67.000,00 (sessantasettemila/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*⁵.

[*omissis*]

Roma, 4 dicembre 2019

Il Presidente
Mario Padula

⁵ I sindaci Giorgio Deretti, Giovanni Ildebrando Pagani, Renzo Parisotto, Franco Enrico Serafini e il FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE hanno presentato ricorso al TAR Lazio avverso questa Deliberazione.

Deliberazione n. 3741 del 4 dicembre 2019

LA COMMISSIONE

VISTO l'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: Decreto lgs. n. 147/2018), il quale prevede che alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del medesimo Decreto continuano ad applicarsi le norme del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 previgenti;

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la "*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*", nel testo previgente al citato Decreto lgs. n. 147/2018;

VISTO l'art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis];

VISTO l'art. 19-*quater*, del Decreto lgs. n. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni, disponendo che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: Legge n. 689/1981), recante disciplina in materia di sanzioni amministrative;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

VISTO l'art. 6, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis];

VISTO l'art. 7, comma 4, del D.M. Economia n. 166/2014 [omissis];

VISTO l'art. 6, comma 6, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis];

VISTO l'art. 5, comma 6, del D.M. Economia n. 62/2007, ai sensi del quale anche i fondi pensione preesistenti sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni dell'art. 6 del Decreto lgs. n. 252/2005;

CONSIDERATO che il FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE, iscritto al n. 1175 dell'Albo (di seguito: FONDO), è stato oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP [omissis];

CONSIDERATO che nell'ambito dell'attività ispettiva è stato preso in considerazione il periodo di attività del FONDO intercorrente [omissis], e che, con riferimento a detto periodo, in sede ispettiva sono state accertate gravi violazioni delle disposizioni relative: (A) al processo di selezione del gestore finanziario; (B) alla gestione dei conflitti di interesse, nell'ambito della selezione del gestore finanziario e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite; (C) alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite;

CONSIDERATO che, in particolare, [omissis] il Consiglio di amministrazione del FONDO ha approvato il bando per l'affidamento a un gestore finanziario delle linee di investimento [omissis];

CONSIDERATO che la procedura di selezione del gestore finanziario è stata strutturata in due fasi, di cui la prima di valutazione delle risposte a un questionario (al quale sono stati attribuiti 60.000 punti su 100.000 punti) e la seconda di valutazione degli esiti delle audizioni dei candidati e di esame delle offerte economiche;

CONSIDERATO che [omissis] si sono svolti gli incontri con i candidati gestori. In tale sede sono state anche presentate le offerte economiche. Di tali incontri, nonché delle risultanze delle offerte economiche, è stato redatto un verbale [omissis]. In apposita sezione del verbale viene dato conto che "*il Responsabile ha approfondito con tutti i candidati le attività di servizi collaterali offerti dai singoli Gestori*", riportando le disponibilità dei gestori allo svolgimento di tali ulteriori servizi. Nell'ambito dei servizi collaterali, presi in esame ai fini della scelta del gestore finanziario, è stato incluso altresì il servizio relativo alla conversione in rendita delle prestazioni maturate, e cioè, un servizio del tutto distinto e diverso dalla gestione finanziaria che formava oggetto del bando;

CONSIDERATO che [omissis] il Consiglio di amministrazione del FONDO ha esaminato le offerte pervenute dai candidati per la selezione del gestore finanziario;

CONSIDERATO che [omissis] il Consiglio di amministrazione del FONDO ha fissato i criteri di distribuzione degli ultimi 40.000 punti da assegnare tra offerta economica e risultanze delle audizioni dei candidati, stabilendo di attribuirne [omissis] all'offerta economica e [omissis] alla "parte qualitativa e di valutazione soggettiva". Tale decisione, che attribuisce all'offerta economica un peso minoritario, è stata assunta ad offerte economiche già presentate e verbalizzate da parte dei rappresentanti del FONDO incaricati degli incontri;

CONSIDERATO che la situazione derivante dall'attribuzione dei punteggi dei questionari e dell'offerta economica è risultata la seguente:

[omissis];

CONSIDERATO che dal verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del FONDO [omissis] risulta altresì che prima di procedere all'assegnazione dei [omissis] punti residuali, il Presidente abbia richiamato l'attenzione degli Amministratori "sulle caratteristiche non omogenee dei servizi forniti dai candidati, che non hanno il medesimo impatto sulla struttura organizzativa del Fondo", facendo in particolare riferimento al fatto che "l'eventuale attribuzione di gestione finanziaria diretta ad una SGR comporterebbe che alcune attività attualmente svolte dall'attuale gestore [...] dovranno essere svolte direttamente dalla struttura del Fondo, con impatti in termini di risorse e di costi da definire";

CONSIDERATO che a seguito dell'assegnazione dei punteggi da parte del Consiglio di amministrazione del FONDO per la "parte qualitativa e di valutazione soggettiva" è risultata la seguente classifica:

[omissis];

CONSIDERATO che in sede ispettiva sono state acquisite evidenze [omissis] circa il fatto che, nel processo di selezione del gestore finanziario, un elemento fondamentale, preso in considerazione dal Consiglio di amministrazione ai fini dell'aggiudicazione di tale servizio, sia stato quello della disponibilità del contraente a stipulare anche una convenzione per l'erogazione delle prestazioni, sebbene tale servizio non fosse ricompreso nel bando di selezione e sebbene il [omissis] avesse ricordato, nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione del FONDO [omissis], che "sotto il profilo amministrativo si renderebbe necessario un ulteriore bando per l'attribuzione dell'incarico della conversione in rendita del capitale riscattato, con tabelle attuariali e costi da definire per gli aderenti che abbiano scelto tale tipologia di prestazione";

CONSIDERATO che sulla base delle sopra rappresentate risultanze, il Consiglio di amministrazione del FONDO ha incaricato il Presidente di formalizzare la convenzione per la gestione delle risorse del FONDO con [omissis], la cui convenzione è stata poi stipulata in data [omissis];

CONSIDERATO che in sede ispettiva è stata inoltre acquisita evidenza di come l'offerta economica per la gestione delle risorse presentata da [omissis] fosse sensibilmente più onerosa per il FONDO rispetto a quella degli altri concorrenti;

CONSIDERATO che nel corso dell'ispezione è stato, inoltre, accertato che nell'ambito della suddetta procedura di selezione del gestore finanziario non sono state rispettate le previsioni contenute nel Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, adottato dal FONDO con delibera del relativo Consiglio di amministrazione del [omissis] in attuazione della normativa di settore;

CONSIDERATO che, in particolare, il Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, nella sezione relativa alle operazioni con parti correlate, dispone che "Prima di porre in essere un'operazione il Consiglio di Amministrazione verifica se la controparte è un soggetto ricompreso nell'Elenco delle parti correlate. In caso lo sia, il Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per il Fondo dell'operazione". Tale adempimento non è stato posto in essere, ancorché il Documento sulla politica di gestione dei conflitti

di interesse individui direttamente, fra le parti correlate del FONDO, [omissis] e tutte le società ricomprese [omissis] e l'Elenco di parti correlate ricomprenda, tra gli altri, anche [omissis];

CONSIDERATO che il Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse prevede, inoltre, che *“Tenuto conto della natura e delle dimensioni dell'operazione, il Consiglio di Amministrazione potrà farsi assistere da uno o più esperti indipendenti. Per le operazioni di maggiore rilevanza (il cui controvalore sia superiore a 100.000 Euro annui), sarà comunque necessario acquisire il parere di un esperto indipendente sull'interesse del Fondo al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Ove il parere dell'esperto indipendente non sia favorevole e il Consiglio di Amministrazione del Fondo deliberi comunque l'operazione, il Responsabile del Fondo ne darà comunicazione alla COVIP”*. Anche tale adempimento non risulta essere stato posto in essere, non essendo stato acquisito in sede ispettiva il parere di cui sopra nonostante che l'affidamento del servizio di gestione finanziaria fosse quantificabile in circa [omissis] (tenendo conto del patrimonio in gestione [omissis] e della commissione prevista dal candidato arrivato primo nella selezione [omissis]);

CONSIDERATO che è stato altresì accertato che la convenzione per l'erogazione delle rendite, sottoscritta con [omissis] nella medesima data della convenzione per la gestione finanziaria, è stata stipulata senza che fosse previamente esperita una pubblica selezione in relazione a questo specifico servizio, come invece previsto dalla normativa di settore. Anche tale convenzione non è stata dichiarata quale operazione con parti correlate e non è stato acquisito il parere di un esperto indipendente al riguardo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005, il Responsabile della forma pensionistica è tenuto a verificare che la gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti, nonché a vigilare sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti;

VISTA la lettera di contestazione del 3 giugno 2019, notificata in data 4 giugno 2019, con la quale, in esito all'attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti del Responsabile del FONDO, per la violazione del dovere, previsto dal sopra citato art. 5, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005 di vigilare sull'osservanza:

A) dell'art. 6, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito al processo di selezione del gestore finanziario, sanzionabile ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005;

B) dell'art. 7, comma 4, del D.M. Economia n. 166/2014, in merito alla gestione dei conflitti di interesse, nell'ambito della selezione del gestore finanziario e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite, sanzionabile ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 2, lett. c), del Decreto lgs. n. 252/2005;

C) dell'art. 6, comma 6, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite, sanzionabile ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005;

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche al FONDO, in qualità di soggetto obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;

CONSIDERATO che con i citati atti di contestazione il Responsabile e il FONDO sono stati resi edotti della facoltà di presentare controdeduzioni, nonché di richiedere di essere convocati personalmente in audizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi;

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];

[omissis];

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza, nel periodo oggetto di accertamento ispettivo, di gravi violazioni delle disposizioni relative:

(G) al processo di selezione del gestore finanziario;

(H) alla gestione dei conflitti di interesse, nell'ambito della selezione del gestore finanziario e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite;

(I) alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite;

RITENUTO, in particolare, che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati in riferimento all'illecito amministrativo di cui alla lettera A), relativo alla violazione dell'art. 6, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito al processo di selezione del gestore finanziario, non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza di quanto contestato in relazione a: (i) la generale grave carenza di trasparenza dell'intera procedura di selezione del gestore finanziario e la manifesta incoerenza tra gli obiettivi della selezione e i criteri di scelta adottati, non essendo stata esplicitata nel bando la preferenza verso soggetti capaci di offrire anche il distinto e ulteriore servizio della conversione in rendita delle prestazioni maturate; (ii) la circostanza per cui la decisione, assunta dal Consiglio di amministrazione del FONDO, circa la distribuzione dei [omissis]punti da assegnare tra offerta economica e risultanze dell'incontro, ha attribuito un peso assolutamente minoritario [omissis]al prezzo del servizio ed è avvenuta posteriormente alla presentazione delle offerte economiche, in modo tale da poterne influenzare deliberatamente i risultati a favore di [omissis]; (iii) la dirimente incidenza, in concreto, nell'assegnazione dei punteggi da parte del Consiglio di amministrazione del FONDO di un elemento non esplicitato nel bando e nei questionari, quale la disponibilità dei candidati a sottoscrivere unitamente alla convenzione per la gestione delle risorse anche una convenzione per l'erogazione delle rendite; (iv) la penalizzazione, in concreto, dei candidati istituzionalmente non abilitati allo svolgimento dell'attività di erogazione delle rendite nella procedura di selezione del gestore finanziario, nonostante l'assenza di alcuna previsione in tale senso nel relativo bando;

RITENUTO che le controdeduzioni prodotte dai destinatari del procedimento siano inadeguate nel provare che il processo di selezione del gestore finanziario posto in essere dal FONDO sia stato condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta del gestore;

RITENUTO che, in riferimento all'illecito amministrativo di cui alla lettera B), le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati non siano idonee a revocare in dubbio che il Consiglio di amministrazione del FONDO non ha correttamente applicato, come avrebbe dovuto ai sensi della succitata disposizione del D.M. Economia n. 166/2014, le procedure e le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate nel proprio Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, in relazione alla propria deliberazione relativa all'affidamento, in vista della scadenza delle precedenti convenzioni in essere, del nuovo incarico per la gestione finanziaria delle risorse e del nuovo incarico per l'erogazione delle rendite;

RITENUTO non revocabile in dubbio che: (i) in presenza di soggetti qualificabili come parti correlate, il Consiglio di amministrazione non ha adeguatamente motivato circa le ragioni e la convenienza per il FONDO dell'affidamento della gestione delle risorse finanziarie [omissis] e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite alla stessa Società; (ii) il medesimo Consiglio non ha acquisito il parere, dovuto in ragione della rilevanza delle relative operazioni, di un esperto indipendente circa l'interesse del FONDO al compimento di dette operazioni e la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;

RITENUTO, in particolare, che sia priva di sussistenza l'argomentazione secondo la quale l'articolazione della procedura seguita per la selezione del gestore finanziario sarebbe di per sé idonea a giustificare la convenienza per il FONDO dell'affidamento di tale incarico al soggetto primo classificato, considerato che ai fini della classifica finale è risultata determinante la valutazione espressa dai singoli Consiglieri e il peso attribuito a tale valutazione (pari al[omissis]del voto complessivo);

RITENUTA insussistente l'argomentazione secondo la quale non sarebbe stato necessario neppure acquisire il previsto parere di un esperto indipendente, dal momento che lo stesso si sarebbe limitato

ad attuare i medesimi confronti fra gli operatori già posti in essere nell'ambito della procedura di selezione, considerato che il parere in questione è un parere di merito circa la convenienza complessiva dell'affidamento dell'incarico;

RITENUTO che il succitato adempimento, relativo all'acquisizione di un parere di un esperto indipendente circa i profili di convenienza sopra richiamati, non possa ritenersi, di fatto, neanche assolto dall'avvenuta nomina di un *Advisor* per la citata procedura di selezione del gestore finanziario, atteso che i compiti allo stesso attribuiti, e poi nel concreto esercitati, non hanno comportato l'espressione del suddetto parere;

RITENUTA parimenti infondata l'argomentazione secondo la quale il parere dell'esperto indipendente non sarebbe richiesto dal citato Documento qualora il contraente venga selezionato secondo le modalità di cui all'art. 6 del Decreto lgs. n. 252/2005; ciò in quanto gli adempimenti previsti nella sezione "Scelta di fornitori/controparti" non sono incompatibili con quelli previsti nella sezione "Operazioni con parti correlate", bensì aggiuntivi e integrativi di quest'ultimi;

RITENUTO che, in riferimento all'illecito amministrativo di cui alla lettera C), relativo alla violazione dell'art. 6, comma 6, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite, le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati non siano idonee a revocare in dubbio l'accertato affidamento, in vista della scadenza delle precedenti convenzioni, sempre ad [omissis] del servizio di erogazione delle rendite, senza porre in essere alcuna selezione e valutazione comparativa;

RITENUTE prive di rilievo, ai fini sanzionatori, le considerazioni rappresentate dai soggetti interessati circa la limitata significatività di tale convenzione nell'operatività del FONDO (giacché riferita ai soli iscritti alla gestione finanziaria), il ridotto numero delle rendite in corso di erogazione e la previsione di poche rendite di futura erogazione;

RITENUTE non fondate le argomentazioni volte a sostenere che l'affidamento diretto della nuova convenzione di erogazione delle rendite alla stessa Società titolare dell'incarico in scadenza – ancorché effettuato in assenza della gara prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto lgs. n. 252/2005 – sarebbe legittimo giacché si porrebbe in continuità con le precedenti convenzioni;

RITENUTO che il nuovo incarico non può essere considerato un mero rinnovo del precedente, posto che le condizioni del nuovo mandato si differenziano da quelle precedenti e risulta, comunque, difettare la presenza di un'attenta e ponderata valutazione dell'Organo di amministrazione circa il sostanziale permanere delle circostanze di meritevolezza della scelta in precedenza effettuata;

CONSIDERATO che nello Statuto del FONDO ed in particolare nell'art. 23-bis, rubricato "Responsabile del Fondo", è previsto, tra l'altro, che *"il Responsabile del Fondo verifica che la gestione dello stesso sia svolta nell'esclusivo interesse degli iscritti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nel presente Statuto. In particolare, vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il Fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti"*;

RITENUTA pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la non adeguata vigilanza da parte del Responsabile del FONDO sul rispetto:

A) dell'art. 6, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito al processo di selezione del gestore finanziario;

B) dell'art. 7, comma 4, del D.M. Economia n. 166/2014, in merito alla gestione dei conflitti di interesse, nell'ambito della selezione del gestore finanziario e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite;

C) dell'art. 6, comma 6, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite;

RITENUTO che la non adeguata vigilanza del Responsabile del FONDO sul rispetto della normativa sopra menzionata, costituisca violazione dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005;

RITENUTO che la succitata violazione sia imputabile a titolo di colpa nei riguardi del

Responsabile del FONDO;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. *b*), del Decreto lgs. n. 252/2005[*omissis*];

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. *c*), del Decreto lgs. n. 252/2005[*omissis*];

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005[*omissis*];

VISTO, in particolare, il disposto dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981[*omissis*] concernente anche i procedimenti sanzionatori della COVIP in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005;

RITENUTO che i comportamenti tenuti dal Responsabile del FONDO sono riconducibili a medesime unitarie condotte;

DELIBERA

di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con lettere del 3 giugno 2019, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei soggetti di seguito indicati, per la violazione dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dell'importo indicato, oltre alle spese di procedimento:

– Davide Allegrini, in qualità di Responsabile del FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE: euro 16.750,00 (sedecimilasettecentocinquanta/00);

e

– FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE: euro 16.750,00 (sedecimilasettecentocinquanta/00), pari alla sanzione sopra indicata, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*⁶.

[*omissis*]

Roma, 4 dicembre 2019

Il Presidente
Mario Padula

⁶Il Responsabile del FONDO Davide Allegrini e il FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE hanno presentato ricorso al TAR Lazio avverso questa Deliberazione.

Deliberazione n. 3742 del 4 dicembre 2019

LA COMMISSIONE

VISTO l'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: Decreto lgs. n. 147/2018), il quale prevede che alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del medesimo Decreto continuino ad applicarsi le norme del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 previgenti;

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la "*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*", nel testo previgente al citato Decreto lgs. n. 147/2018;

VISTO l'art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis];

VISTO l'art. 19-*quater*, del Decreto lgs. n. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni, disponendo che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: Legge n. 689/1981), recante disciplina in materia di sanzioni amministrative;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

VISTO l'art. 6, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis];

VISTO l'art. 7, comma 4, del D.M. Economia n. 166/2014 [omissis];

VISTO l'art. 6, comma 6, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis];

VISTO l'art. 5, comma 6, del D.M. Economia n. 62/2007, ai sensi del quale anche i fondi pensione preesistenti sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni dell'art. 6 del Decreto lgs. n. 252/2005;

CONSIDERATO che il FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE, iscritto al n. 1175 dell'Albo (di seguito: FONDO), è stato oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP [omissis];

CONSIDERATO che nell'ambito dell'attività ispettiva è stato preso in considerazione il periodo di attività del FONDO intercorrente [omissis], e che, con riferimento a detto periodo, in sede ispettiva sono state accertate gravi violazioni delle disposizioni relative: (A) al processo di selezione del gestore finanziario; (B) alla gestione dei conflitti di interesse, nell'ambito della selezione del gestore finanziario e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite; (C) alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite;

CONSIDERATO che, in particolare, [omissis] il Consiglio di amministrazione del FONDO ha approvato il bando per l'affidamento a un gestore finanziario delle linee di investimento [omissis];

CONSIDERATO che la procedura di selezione del gestore finanziario è stata strutturata in due fasi, di cui la prima di valutazione delle risposte a un questionario (al quale sono stati attribuiti 60.000 punti su 100.000 punti) e la seconda di valutazione degli esiti delle audizioni dei candidati e di esame delle offerte economiche;

CONSIDERATO che [omissis] si sono svolti gli incontri con i candidati gestori. In tale sede sono state anche presentate le offerte economiche. Di tali incontri, nonché delle risultanze delle offerte economiche, è stato redatto un verbale [omissis]. In apposita sezione del verbale viene dato conto che "*il Responsabile ha approfondito con tutti i candidati le attività di servizi collaterali offerti dai singoli Gestori*", riportando le disponibilità dei gestori allo svolgimento di tali ulteriori servizi. Nell'ambito dei servizi collaterali, presi in esame ai fini della scelta del gestore finanziario, è stato incluso altresì il servizio relativo alla conversione in rendita delle prestazioni maturate, e cioè, un servizio del tutto distinto e diverso dalla gestione finanziaria che formava oggetto del bando;

CONSIDERATO che [omissis] il Consiglio di amministrazione del FONDO ha esaminato le offerte pervenute dai candidati per la selezione del gestore finanziario;

CONSIDERATO che [omissis] il Consiglio di amministrazione del FONDO ha fissato i criteri di distribuzione degli ultimi 40.000 punti da assegnare tra offerta economica e risultanze delle audizioni dei candidati, stabilendo di attribuirne [omissis] all'offerta economica e [omissis] alla "parte qualitativa e di valutazione soggettiva". Tale decisione, che attribuisce all'offerta economica un peso minoritario, è stata assunta ad offerte economiche già presentate e verbalizzate da parte dei rappresentanti del FONDO incaricati degli incontri;

CONSIDERATO che la situazione derivante dall'attribuzione dei punteggi dei questionari e dell'offerta economica è risultata la seguente:

[omissis];

CONSIDERATO che dal verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del FONDO [omissis] risulta altresì che prima di procedere all'assegnazione dei [omissis] punti residuali, il Presidente abbia richiamato l'attenzione degli Amministratori "sulle caratteristiche non omogenee dei servizi forniti dai candidati, che non hanno il medesimo impatto sulla struttura organizzativa del Fondo", facendo in particolare riferimento al fatto che "l'eventuale attribuzione di gestione finanziaria diretta ad una SGR comporterebbe che alcune attività attualmente svolte dall'attuale gestore [...] dovranno essere svolte direttamente dalla struttura del Fondo, con impatti in termini di risorse e di costi da definire";

CONSIDERATO che a seguito dell'assegnazione dei punteggi da parte del Consiglio di amministrazione del FONDO per la "parte qualitativa e di valutazione soggettiva" è risultata la seguente classifica:

[omissis];

CONSIDERATO che in sede ispettiva sono state acquisite evidenze [omissis] circa il fatto che, nel processo di selezione del gestore finanziario, un elemento fondamentale, preso in considerazione dal Consiglio di amministrazione ai fini dell'aggiudicazione di tale servizio, sia stato quello della disponibilità del contraente a stipulare anche una convenzione per l'erogazione delle prestazioni, sebbene tale servizio non fosse ricompreso nel bando di selezione e sebbene il [omissis] avesse ricordato, nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione del FONDO [omissis], che "sotto il profilo amministrativo si renderebbe necessario un ulteriore bando per l'attribuzione dell'incarico della conversione in rendita del capitale riscattato, con tabelle attuariali e costi da definire per gli aderenti che abbiano scelto tale tipologia di prestazione";

CONSIDERATO che sulla base delle sopra rappresentate risultanze, il Consiglio di amministrazione del FONDO ha incaricato il Presidente di formalizzare la convenzione per la gestione delle risorse del FONDO con [omissis], la cui convenzione è stata poi stipulata in data [omissis];

CONSIDERATO che in sede ispettiva è stata inoltre acquisita evidenza di come l'offerta economica per la gestione delle risorse presentata da [omissis] fosse sensibilmente più onerosa per il FONDO rispetto a quella degli altri concorrenti;

CONSIDERATO che nel corso dell'ispezione è stato, inoltre, accertato che nell'ambito della suddetta procedura di selezione del gestore finanziario non sono state rispettate le previsioni contenute nel Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, adottato dal FONDO con delibera del relativo Consiglio di amministrazione del [omissis] in attuazione della normativa di settore;

CONSIDERATO che, in particolare, il Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, nella sezione relativa alle operazioni con parti correlate, dispone che "Prima di porre in essere un'operazione il Consiglio di Amministrazione verifica se la controparte è un soggetto ricompreso nell'Elenco delle parti correlate. In caso lo sia, il Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per il Fondo dell'operazione". Tale adempimento non è stato posto in essere, ancorché il Documento sulla politica di gestione dei conflitti

di interesse individui direttamente, fra le parti correlate del FONDO, [omissis] e tutte le società ricomprese [omissis] e l'Elenco di parti correlate ricomprenda, tra gli altri, anche [omissis];

CONSIDERATO che il Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse prevede, inoltre, che *“Tenuto conto della natura e delle dimensioni dell'operazione, il Consiglio di Amministrazione potrà farsi assistere da uno o più esperti indipendenti. Per le operazioni di maggiore rilevanza (il cui controvalore sia superiore a 100.000 Euro annui), sarà comunque necessario acquisire il parere di un esperto indipendente sull'interesse del Fondo al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Ove il parere dell'esperto indipendente non sia favorevole e il Consiglio di Amministrazione del Fondo deliberi comunque l'operazione, il Responsabile del Fondo ne darà comunicazione alla COVIP”*. Anche tale adempimento non risulta essere stato posto in essere, non essendo stato acquisito in sede ispettiva il parere di cui sopra nonostante che l'affidamento del servizio di gestione finanziaria fosse quantificabile in circa [omissis] (tenendo conto del patrimonio in gestione [omissis] e della commissione prevista dal candidato arrivato primo nella selezione [omissis]);

CONSIDERATO che è stato altresì accertato che la convenzione per l'erogazione delle rendite, sottoscritta con [omissis] nella medesima data della convenzione per la gestione finanziaria, è stata stipulata senza che fosse previamente esperita una pubblica selezione in relazione a questo specifico servizio, come invece previsto dalla normativa di settore. Anche tale convenzione non è stata dichiarata quale operazione con parti correlate e non è stato acquisito il parere di un esperto indipendente al riguardo;

VISTE le lettere di contestazione del 3 giugno 2019, notificate in data 4 giugno 2019, con le quali, in esito all'attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione del FONDO, per la violazione:

A) dell'art. 6, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito al processo di selezione del gestore finanziario, sanzionabile ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005;

B) dell'art. 7, comma 4, del D.M. Economia n. 166/2014, in merito alla gestione dei conflitti di interesse, nell'ambito della selezione del gestore finanziario e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite, sanzionabile ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 2, lett. c), del Decreto lgs. n. 252/2005;

C) dell'art. 6, comma 6, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite, sanzionabile ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005;

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche al FONDO, in qualità di soggetto obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;

CONSIDERATO che con i citati atti di contestazione i destinatari sono stati resi edotti della facoltà di presentare controdeduzioni, nonché di richiedere di essere convocati personalmente in audizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi;

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];
[omissis];

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005, ai componenti degli Organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari si applica, fra gli altri, l'art. 2392 del Codice civile, il quale prevede che gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze;

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza, nel periodo oggetto di accertamento ispettivo, di gravi violazioni delle disposizioni relative:

(J) al processo di selezione del gestore finanziario;

(K) alla gestione dei conflitti di interesse, nell'ambito della selezione del gestore finanziario e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite;

(L) alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite;

RITENUTO, in particolare, che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati in riferimento all'illecito amministrativo di cui alla lettera A), relativo alla violazione dell'art. 6, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito al processo di selezione del gestore finanziario, non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza di quanto contestato in relazione a: (i) la generale grave carenza di trasparenza dell'intera procedura di selezione del gestore finanziario e la manifesta incoerenza tra gli obiettivi della selezione e i criteri di scelta adottati, non essendo stata esplicitata nel bando la preferenza verso soggetti capaci di offrire anche il distinto e ulteriore servizio della conversione in rendita delle prestazioni maturate; (ii) la circostanza per cui la decisione, assunta dal Consiglio di amministrazione del FONDO, circa la distribuzione dei 40.000 punti da assegnare tra offerta economica e risultanze dell'incontro, ha attribuito un peso assolutamente minoritario [*omissis*] al prezzo del servizio ed è avvenuta posteriormente alla presentazione delle offerte economiche, in modo tale da poterne influenzare deliberatamente i risultati a favore di [*omissis*]; (iii) la dirimente incidenza, in concreto, nell'assegnazione dei punteggi da parte del Consiglio di amministrazione del FONDO di un elemento non esplicitato nel bando e nei questionari, quale la disponibilità dei candidati a sottoscrivere unitamente alla convenzione per la gestione delle risorse anche una convenzione per l'erogazione delle rendite; (iv) la penalizzazione, in concreto, dei candidati istituzionalmente non abilitati allo svolgimento dell'attività di erogazione delle rendite nella procedura di selezione del gestore finanziario, nonostante l'assenza di alcuna previsione in tale senso nel relativo bando;

RITENUTO che le controdeduzioni prodotte dai destinatari del procedimento siano inadeguate nel provare che il processo di selezione del gestore finanziario posto in essere dal FONDO sia stato condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta del gestore;

RITENUTO che, in riferimento all'illecito amministrativo di cui alla lettera B), le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati non siano idonee a revocare in dubbio che il Consiglio di amministrazione del FONDO non ha correttamente applicato, come avrebbe dovuto ai sensi della succitata disposizione del D.M. Economia n. 166/2014, le procedure e le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate nel proprio Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, in relazione alla propria deliberazione relativa all'affidamento, in vista della scadenza delle precedenti convenzioni in essere, del nuovo incarico per la gestione finanziaria delle risorse e del nuovo incarico per l'erogazione delle rendite;

RITENUTO non revocabile in dubbio che: (i) in presenza di soggetti qualificabili come parti correlate, il Consiglio di amministrazione non ha adeguatamente motivato circa le ragioni e la convenienza per il FONDO dell'affidamento della gestione delle risorse finanziarie [*omissis*] e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite alla stessa Società; (ii) il medesimo Consiglio non ha acquisito il parere, dovuto in ragione della rilevanza delle relative operazioni, di un esperto indipendente circa l'interesse del FONDO al compimento di dette operazioni e la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;

RITENUTO, in particolare, che sia priva di sussistenza l'argomentazione secondo la quale l'articolazione della procedura seguita per la selezione del gestore finanziario sarebbe di per sé idonea a giustificare la convenienza per il FONDO dell'affidamento di tale incarico al soggetto primo classificato, considerato che ai fini della classifica finale è risultata determinante la valutazione espressa dai singoli Consiglieri e il peso attribuito a tale valutazione (pari al [*omissis*] del voto complessivo);

RITENUTA insussistente l'argomentazione secondo la quale non sarebbe stato necessario neppure acquisire il previsto parere di un esperto indipendente, dal momento che lo stesso si sarebbe limitato ad attuare i medesimi confronti fra gli operatori già posti in essere nell'ambito della procedura di

selezione, considerato che il parere in questione è un parere di merito circa la convenienza complessiva dell'affidamento dell'incarico;

RITENUTO che il succitato adempimento, relativo all'acquisizione di un parere di un esperto indipendente circa i profili di convenienza sopra richiamati, non possa ritenersi, di fatto, neanche assolto dall'avvenuta nomina di un *Advisor* per la citata procedura di selezione del gestore finanziario, atteso che i compiti allo stesso attribuiti, e poi nel concreto esercitati, non hanno comportato l'espressione del suddetto parere;

RITENUTA parimenti infondata l'argomentazione secondo la quale il parere dell'esperto indipendente non sarebbe richiesto dal citato Documento qualora il contraente venga selezionato secondo le modalità di cui all'art. 6 del Decreto lgs. n. 252/2005; ciò in quanto gli adempimenti previsti nella sezione "Scelta di fornitori/controparti" non sono incompatibili con quelli previsti nella sezione "Operazioni con parti correlate", bensì aggiuntivi e integrativi di quest'ultimi;

RITENUTO che, in riferimento all'illecito amministrativo di cui alla lettera C), relativo alla violazione dell'art. 6, comma 6, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite, le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati non siano idonee a revocare in dubbio l'accertato affidamento, in vista della scadenza delle precedenti convenzioni, sempre ad [omissis] del servizio di erogazione delle rendite, senza porre in essere alcuna selezione e valutazione comparativa;

RITENUTE prive di rilievo, ai fini sanzionatori, le considerazioni rappresentate dai soggetti interessati circa la limitata significatività di tale convenzione nell'operatività del FONDO (giacché riferita ai soli iscritti alla gestione finanziaria), il ridotto numero delle rendite in corso di erogazione e la previsione di poche rendite di futura erogazione;

RITENUTE non fondate le argomentazioni volte a sostenere che l'affidamento diretto della nuova convenzione di erogazione delle rendite alla stessa Società titolare dell'incarico in scadenza – ancorché effettuato in assenza della gara prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto lgs. n. 252/2005 – sarebbe legittimo giacché si porrebbe in continuità con le precedenti convenzioni;

RITENUTO che il nuovo incarico non può essere considerato un mero rinnovo del precedente, posto che le condizioni del nuovo mandato si differenziano da quelle precedenti e risulta, comunque, difettare la presenza di un'attenta e ponderata valutazione dell'Organo di amministrazione circa il sostanziale permanere delle circostanze di meritevolezza della scelta in precedenza effettuata;

RITENUTE pertanto accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le violazioni:

A) dell'art. dell'art. 6, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito al processo di selezione del gestore finanziario;

B) dell'art. 7, comma 4, del D.M. Economia n. 166/2014, in merito alla gestione dei conflitti di interesse, nell'ambito della selezione del gestore finanziario e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite;

C) dell'art. 6, comma 6, del Decreto lgs. n. 252/2005, in merito alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite;

RITENUTO che le violazioni siano imputabili a titolo di colpa agli Amministratori del FONDO, non risultando essere state poste in essere, nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo, le iniziative volte al rispetto della normativa relativa al processo di selezione del gestore finanziario, alla gestione dei conflitti di interesse nell'ambito della selezione del gestore finanziario e dell'affidamento del servizio di erogazione delle rendite oltre che alla modalità di selezione del soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle rendite;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli Organi di amministrazione che non osservano le disposizioni previste negli artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-*bis* e 20, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli, nonché in base all'art. 19 dello stesso Decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. c), del Decreto lgs. 252/2005 [omissis];

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005 [*omissis*];

VISTO, in particolare, il disposto dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981 [*omissis*] concernente anche i procedimenti sanzionatori della COVIP in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005;

RITENUTO che i comportamenti tenuti dai componenti del Consiglio di amministrazione sono riconducibili a medesime unitarie condotte;

CONSIDERATA la richiesta di archiviazione dal procedimento sanzionatorio relativamente al componente del Consiglio di amministrazione [*omissis*], in quanto, in sede di controdeduzioni, è stato eccepito che la lettera di contestazione nei suoi confronti [*omissis*] risulta notificata oltre il termine di 90 giorni dalla conclusione dell'accertamento ispettivo;

CONSIDERATO che la contestazione circa le violazioni imputate all'Amministratore in parola é andata a buon fine nei confronti del FONDO quale obbligato in solido e che, pertanto, il pagamento della sanzione è pienamente esigibile nei confronti di tale ente;

RITENUTO che sussistano i presupposti per l'archiviazione del procedimento sanzionatorio nei confronti della sola persona fisica dell'Amministratore [*omissis*], ferma restando la possibilità di aggredire il FONDO per le responsabilità ascrivibili al citato componente dell'Organo di amministrazione;

DELIBERA

- di archiviare il procedimento sanzionatorio, avviato con atti di contestazione del 3 giugno 2019, nei confronti del componente del Consiglio di amministrazione del FONDO [*omissis*] ferma restando la responsabilità del FONDO quale soggetto obbligato in solido;

- di irrogare, in relazione alle violazioni sopra indicate di cui alle contestazioni effettuate con lettere del 3 giugno 2019, a carico del soggetto di seguito indicato, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dell'importo indicato, oltre alle spese di procedimento:

– FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE: euro 25.000,00 (venticinquemila/00), quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*⁷.

[*omissis*]

Roma, 4 dicembre 2019

Il Presidente
Mario Padula

⁷Il FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE ha presentato ricorso al TAR Lazio avverso questa Deliberazione.

Deliberazione n. 3753 del 18 dicembre 2019

LA COMMISSIONE

VISTO l'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: Decreto lgs. n. 147/2018), il quale prevede che alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del medesimo Decreto continuano ad applicarsi le norme del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 previgenti;

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la "*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*", nel testo previgente al citato Decreto lgs. n. 147/2018;

VISTO l'art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005[*omissis*];

VISTO l'art. 19-*quater*, del Decreto lgs. n. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

VISTA la Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di Comunicazioni agli iscritti, adottata ai sensi dell'art. 19 del Decreto lgs. n. 252/2005;

VISTA la previsione – contenuta nella Sezione 2, denominata "Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni", della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 – secondo la quale i fondi pensione sono tenuti alla redazione, nei casi di riscatto (parziale o totale) della posizione individuale maturata, di trasferimento, anticipazione e prestazioni pensionistiche in capitale, di una comunicazione *ad hoc* che "*deve essere tempestivamente trasmessa all'interessato (aderente/avente diritto in caso di premorienza)*";

CONSIDERATO che la forma di previdenza complementare "FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO E AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI" (di seguito: FONDO), iscritta all'Albo al n. 1423, è stata oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP[*omissis*];

CONSIDERATO che nel corso di tale verifica ispettiva sono stati esaminati i processi amministrativi relativi all'erogazione delle prestazioni[*omissis*];

CONSIDERATO che, in particolare, nel corso dell'ispezione è stato esaminato un campione di [*omissis*] pratiche di liquidazione di prestazioni [*omissis*];

CONSIDERATO che in tale ambito è stata verificata, nella totalità dei[*omissis*] casi esaminati, la mancata trasmissione agli interessati della "Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni", di cui alla Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti;

CONSIDERATO che, sebbene in sede ispettiva sia stata rinvenuta la presenza delle citate Comunicazioni nei fascicoli delle singole pratiche di liquidazione, nel corso dell'ispezione non sono state riscontrate evidenze circa l'effettiva trasmissione di dette Comunicazioni agli iscritti;

[*omissis*];

[*omissis*];

CONSIDERATO che, nel corso dell'ispezione, non si è avuta evidenza di eventuali comunicazioni agli iscritti riguardo alla possibilità di reperimento della documentazione relativa alla liquidazione delle prestazioni dall'area riservata, così come è stata rilevata la non immediata evidenza della sussistenza di tali documenti nella predetta area riservata;

CONSIDERATO che in un numero rilevante di casi non è stata, quindi, rispettata la previsione – contenuta nella Sezione 2, denominata "Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni", della

Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti [omissis];

CONSIDERATO che in una risposta a quesito del luglio 2017, pubblicata sul sito COVIP, riguardante le modalità di invio della comunicazione periodica agli iscritti, anch'esse disciplinate dalle suddette "Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti", è stato precisato che *"può ritenersi coerente con l'attuale disciplina la messa a disposizione della comunicazione periodica nell'area riservata posta sul sito web del fondo pensione. [omissis] In questi casi, tuttavia, si ritiene che gli aderenti debbano essere informati individualmente circa la disponibilità della comunicazione periodica nell'area riservata e che ciò debba avvenire in occasione di ogni nuova predisposizione del documento"*;

VISTE le lettere di contestazione del 14 maggio 2019, notificate in pari data, con le quali, in esito all'attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione del FONDO, per la violazione della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, sanzionabile ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005;

RILEVATO che la violazione sopra indicata è stata contestata anche al FONDO, in qualità di soggetto obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;

CONSIDERATO che con i citati atti di contestazione i destinatari sono stati resi edotti della facoltà di presentare controdeduzioni, nonché di richiedere di essere convocati personalmente in audizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi;

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];

[omissis];

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005, ai componenti degli Organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari si applica, fra gli altri, l'art. 2392 del Codice civile, il quale prevede che gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze;

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza, nel periodo oggetto di accertamento ispettivo, di disfunzioni relative alle comunicazioni da inviare agli iscritti in caso di erogazione di prestazioni;

RITENUTO che le controdeduzioni degli interessati non siano in grado di poter superare la contestazione circa l'inadeguatezza dei presidi organizzativi relativi al processo di liquidazione delle prestazioni da parte del FONDO, in particolare per quanto concerne le comunicazioni da inviare agli iscritti ad esito delle relative liquidazioni, come previsto nella Sezione 2, denominata "Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni", della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, nonché circa la mancanza di idonei controlli interni volti a verificare il rispetto della predetta normativa;

RITENUTO che quanto emerso dalle controdeduzioni confermi la contestazione circa il mancato invio delle predette Comunicazioni agli iscritti, non potendosi accogliere l'argomentazione secondo la quale il FONDO, effettuata la redazione delle stesse, ha provveduto a metterle a disposizione degli stessi iscritti presso la sede del FONDO, conformandosi a una prassi fondata sulla previsione dell'art. 5, comma 3, dello Statuto, ai sensi del quale *"ai fini della convocazione dell'Assemblea dei Delegati e di ogni altra comunicazione del Fondo gli iscritti eleggono domicilio presso l'Università degli Studi dove prestano servizio"*;

RITENUTO che la messa a disposizione della documentazione per il ritiro presso gli uffici del FONDO non sarebbe comunque conforme a quanto previsto dalla norma statutaria, in quanto tale previsione implicherebbe l'invio delle Comunicazioni agli iscritti presso le sedi legali delle rispettive Università sede di servizio degli stessi, adempimento questo in merito al quale non è stata fornita alcuna prova;

RITENUTO che la conoscibilità delle Comunicazioni mediante accesso all'area riservata del sito *web* del FONDO, non possa essere intesa come sostitutiva dell'invio delle Comunicazioni ai soggetti interessati, prescritto da COVIP, posto che dalle controdeduzioni non è emerso che tale modalità fosse stata chiaramente portata a conoscenza di tutti gli aderenti come l'unica modalità praticata dal FONDO per ogni tipologia di comunicazione e che fosse stata data specifica informativa agli interessati circa l'avvenuto inserimento nell'area riservata del sito *web* delle singole Comunicazioni relative alle prestazioni loro erogate [*omissis*];

RITENUTO che le dichiarazioni degli iscritti prodotte unitamente alle controdeduzioni, allo scopo di dimostrare la tempestiva ricezione delle Comunicazioni da parte degli stessi non siano idonee a superare la violazione contestata, trattandosi di documentazione raccolta su iniziativa del FONDO stesso [*omissis*] a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio, nonché, nella quasi totalità dei casi, a oltre un anno dall'erogazione delle prestazioni;

CONSIDERATO inoltre, che tali dichiarazioni, tutte di identico tenore testuale, non recano alcuna precisa indicazione temporale in ordine all'avvenuta ricezione, bensì un generico riferimento alla tempestività della stessa;

RITENUTA pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, contestata con i sopra menzionati atti del 14 maggio 2019, notificati in pari data;

RITENUTO che la violazione sia imputabile a titolo di colpa agli Amministratori del FONDO, non risultando essere state poste in essere, nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo, adeguate iniziative volte al rispetto della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010;

CONSIDERATO che il FONDO, successivamente all'ispezione e comunque entro il termine di presentazione delle controdeduzioni, ha posto in essere delle iniziative finalizzate all'osservanza della previsione – contenuta nella Sezione 2, denominata “Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni”, della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, ed in particolare ad implementare i meccanismi informativi, prevedendo anche la trasmissione a mezzo posta delle Comunicazioni, nonché accrescendo la capacità informativa del sito *web* e dell'area riservata, mediante l'attivazione di una nuova funzionalità finalizzata alla trasmissione delle Comunicazioni in caso di riscatto della posizione individuale;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli Organi di amministrazione che non osservano le disposizioni previste negli artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-*bis* e 20, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli, nonché in base all'art. 19 dello stesso Decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione;

DELIBERA

di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con lettere del 14 maggio 2019, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti di seguito indicati, per la violazione della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante “Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti”, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

- Clelia Buccico, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO E AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI: euro 650,00 (seicentocinquanta/00);
- Rosa Coccozza, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE DEL PERSONALE

DOCENTE E TECNICO E AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI: euro 650,00 (seicentocinquanta/00);

– Giuseppe Luise, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO E AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI: euro 650,00 (seicentocinquanta/00);

– Tonino Ragosta, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO E AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI: euro 650,00 (seicentocinquanta/00);

e

– FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO E AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI: euro 2.600,00 (duemilaseicento/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*.

[*omissis*]

Roma, 18 dicembre 2019

Il Presidente
Mario Padula

Deliberazione n. 3754 del 18 dicembre 2019

LA COMMISSIONE

VISTO l'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: Decreto lgs. n. 147/2018), il quale prevede che alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del medesimo Decreto continuano ad applicarsi le norme del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 previgenti;

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la "*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*", nel testo previgente al citato Decreto lgs. n. 147/2018;

VISTO l'art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis];

VISTO l'art. 19-*quater*, del Decreto lgs. n. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

VISTA la Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, adottata ai sensi dell'art. 19 del Decreto lgs. n. 252/2005;

VISTA la previsione – contenuta nella Sezione 2, denominata "Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni", della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 – secondo la quale i fondi pensione sono tenuti alla redazione, nei casi di riscatto (parziale o totale) della posizione individuale maturata, di trasferimento, anticipazione e prestazioni pensionistiche in capitale, di una comunicazione *ad hoc* che "*deve essere tempestivamente trasmessa all'interessato (aderente/avente diritto in caso di premorienza)*";

CONSIDERATO che la forma di previdenza complementare "FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO E AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI" (di seguito: FONDO), iscritta all'Albo al n. 1423, è stata oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP[omissis];

CONSIDERATO che nel corso di tale verifica ispettiva sono stati esaminati i processi amministrativi relativi all'erogazione delle prestazioni[omissis];

CONSIDERATO che, in particolare, nel corso dell'ispezione è stato esaminato un campione di [omissis] pratiche di liquidazione di prestazioni [omissis];

CONSIDERATO che in tale ambito è stata verificata, nella totalità dei[omissis] casi esaminati, la mancata trasmissione agli interessati della "Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni", di cui alla Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti;

CONSIDERATO che, sebbene in sede ispettiva sia stata rinvenuta la presenza delle citate Comunicazioni nei fascicoli delle singole pratiche di liquidazione, nel corso dell'ispezione non sono state riscontrate evidenze circa l'effettiva trasmissione di dette Comunicazioni agli iscritti;

[omissis]

[omissis]

CONSIDERATO che, nel corso dell'ispezione, non si è avuta evidenza di eventuali comunicazioni agli iscritti riguardo alla possibilità di reperimento della documentazione relativa alla liquidazione delle prestazioni dall'area riservata, così come è stata rilevata la non immediata evidenza della sussistenza di tali documenti nella predetta area riservata;

CONSIDERATO che in un numero rilevante di casi non è stata, quindi, rispettata la previsione – contenuta nella Sezione 2, denominata "Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni", della

Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti [omissis];

CONSIDERATO che in una risposta a quesito del luglio 2017, pubblicata sul sito COVIP, riguardante le modalità di invio della comunicazione periodica agli iscritti, anch'esse disciplinate dalle suddette "Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti", è stato precisato che *"può ritenersi coerente con l'attuale disciplina la messa a disposizione della comunicazione periodica nell'area riservata posta sul sito web del fondo pensione. [omissis] In questi casi, tuttavia, si ritiene che gli aderenti debbano essere informati individualmente circa la disponibilità della comunicazione periodica nell'area riservata e che ciò debba avvenire in occasione di ogni nuova predisposizione del documento"*;

VISTE le lettere di contestazione del 14 maggio 2019, notificate in pari data, con le quali, in esito all'attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del Collegio sindacale del FONDO, per la mancata vigilanza sul rispetto della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, sanzionabile ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005;

RILEVATO che la violazione sopra indicata è stata contestata anche al FONDO, in qualità di soggetto obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;

CONSIDERATO che con i citati atti di contestazione i destinatari sono stati resi edotti della facoltà di presentare controdeduzioni, nonché di richiedere di essere convocati personalmente in audizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi;

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];

[omissis];

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, ai componenti degli Organi di controllo delle forme pensionistiche complementari si applica l'art. 2407 del Codice civile, il quale prevede che i Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico;

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente adottate dagli interessati non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza, nel periodo oggetto di accertamento ispettivo, di disfunzioni relative alle comunicazioni da inviare agli iscritti in caso di erogazione di prestazioni;

RITENUTO che le controdeduzioni degli interessati non siano in grado di poter superare la contestazione circa l'inadeguatezza dei presidi organizzativi relativi al processo di liquidazione delle prestazioni da parte del FONDO, in particolare per quanto concerne le comunicazioni da inviare agli iscritti ad esito delle relative liquidazioni, come previsto nella Sezione 2, denominata "Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni", della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, nonché circa la mancanza di idonei controlli interni volti a verificare il rispetto della predetta normativa;

RITENUTO che quanto emerso dalle controdeduzioni confermi la contestazione circa il mancato invio delle predette Comunicazioni agli iscritti, non potendosi accogliere l'argomentazione secondo la quale il FONDO, effettuata la redazione delle stesse, ha provveduto a metterle a disposizione degli stessi iscritti presso la sede del FONDO, conformandosi a una prassi fondata sulla previsione dell'art. 5, comma 3, dello Statuto, ai sensi del quale *"ai fini della convocazione dell'Assemblea dei Delegati e di ogni altra comunicazione del Fondo gli iscritti eleggono domicilio presso l'Università degli Studi dove prestano servizio"*;

RITENUTO che la messa a disposizione della documentazione per il ritiro presso gli uffici del FONDO non sarebbe comunque conforme a quanto previsto dalla norma statutaria, in quanto tale previsione implicherebbe l'invio delle Comunicazioni agli iscritti presso le sedi legali delle rispettive Università sede di servizio degli stessi, adempimento questo in merito al quale non è stata fornita alcuna prova;

RITENUTO che la conoscibilità delle Comunicazioni mediante accesso all'area riservata del sito web del FONDO, non possa essere intesa come sostitutiva dell'invio delle Comunicazioni ai soggetti

interessati, prescritto da COVIP, posto che dalle controdeduzioni non è emerso che tale modalità fosse stata chiaramente portata a conoscenza di tutti gli aderenti come l'unica modalità praticata dal FONDO per ogni tipologia di comunicazione e che fosse stata data specifica informativa agli interessati circa l'avvenuto inserimento nell'area riservata del sito *web* delle singole Comunicazioni relative alle prestazioni loro erogate [omissis];

RITENUTO che le dichiarazioni degli iscritti prodotte unitamente alle controdeduzioni, allo scopo di dimostrare la tempestiva ricezione delle Comunicazioni da parte degli stessi, non siano idonee a superare la violazione contestata, trattandosi di documentazione raccolta su iniziativa del FONDO stesso [omissis] a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio, nonché, nella quasi totalità dei casi, a oltre un anno dall'erogazione delle prestazioni;

CONSIDERATO inoltre, che tali dichiarazioni, tutte di identico tenore testuale, non recano alcuna precisa indicazione temporale in ordine all'avvenuta ricezione, bensì un generico riferimento alla tempestività della stessa;

RITENUTA pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la mancata vigilanza da parte dei componenti del Collegio sindacale sul rispetto della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, contestata con i sopra menzionati atti del 14 maggio 2019, notificati in pari data;

RITENUTO che la violazione sia imputabile a titolo di colpa ai Sindaci del FONDO non essendo stata fornita dimostrazione di aver correttamente vigilato, con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, sull'adozione da parte del FONDO, nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo, di adeguate iniziative volte al rispetto della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010;

CONSIDERATO che il FONDO, successivamente all'ispezione e comunque entro il termine di presentazione delle controdeduzioni, ha posto in essere delle iniziative finalizzate all'osservanza della previsione – contenuta nella Sezione 2, denominata “Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni”, della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, ed in particolare ad implementare i meccanismi informativi, prevedendo anche la trasmissione a mezzo posta delle Comunicazioni, nonché accrescendo la capacità informativa del sito *web* e dell'area riservata, mediante l'attivazione di una nuova funzionalità finalizzata alla trasmissione delle Comunicazioni in caso di riscatto della posizione individuale;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli Organi di controllo che non osservano le disposizioni previste negli artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-*bis* e 20, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli, nonché in base all'art. 19 dello stesso Decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione;

DELIBERA

di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con lettere del 14 maggio 2019, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti di seguito indicati, per la mancata vigilanza sul rispetto della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante “Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti”, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

- **Ciro Di Matteo**, componente del Collegio sindacale del FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO E AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI: euro 500,00 (cinquecento/00);
- **Mario Guarino**, componente del Collegio sindacale del FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE

E TECNICO E AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI: euro 500,00 (cinquecento/00);
– Grazia Quaranta, componente del Collegio sindacale del FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO E AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI: euro 500,00 (cinquecento/00);
– Vincenzo Sciano, componente del Collegio sindacale del FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO E AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI: euro 500,00 (cinquecento/00);

e

– FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO E AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI: euro 2.000,00 (duemila/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*.

[*omissis*]

Roma, 18 dicembre 2019

Il Presidente
Mario Padula

Deliberazione n. 3755 del 18 dicembre 2019

LA COMMISSIONE

VISTO l'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: Decreto lgs. n. 147/2018), il quale prevede che alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del medesimo Decreto continuano ad applicarsi le norme del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 previgenti;

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la "*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*", nel testo previgente al citato Decreto lgs. n. 147/2018;

VISTO l'art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis];

VISTO l'art. 19-*quater*, del Decreto lgs. n. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

VISTA la Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, adottata ai sensi dell'art. 19 del Decreto lgs. n. 252/2005;

VISTA la previsione – contenuta nella Sezione 2, denominata "Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni", della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 – secondo la quale i fondi pensione sono tenuti alla redazione, nei casi di riscatto (parziale o totale) della posizione individuale maturata, di trasferimento, anticipazione e prestazioni pensionistiche in capitale, di una comunicazione *ad hoc* che "*deve essere tempestivamente trasmessa all'interessato (aderente/avente diritto in caso di premorienza)*";

CONSIDERATO che la forma di previdenza complementare "FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO E AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI" (di seguito: FONDO), iscritta all'Albo al n. 1423, è stata oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP [omissis];

CONSIDERATO che nel corso di tale verifica ispettiva sono stati esaminati i processi amministrativi relativi all'erogazione delle prestazioni [omissis];

CONSIDERATO che, in particolare, nel corso dell'ispezione è stato esaminato un campione di [omissis] pratiche di liquidazione di prestazioni [omissis];

CONSIDERATO che in tale ambito è stata verificata, nella totalità dei [omissis] casi esaminati, la mancata trasmissione agli interessati della "Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni", di cui alla Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti;

CONSIDERATO che, sebbene in sede ispettiva sia stata rinvenuta la presenza delle citate Comunicazioni nei fascicoli delle singole pratiche di liquidazione, nel corso dell'ispezione non sono state riscontrate evidenze circa l'effettiva trasmissione di dette Comunicazioni agli iscritti;

[omissis]

[omissis]

CONSIDERATO che, nel corso dell'ispezione, non si è avuta evidenza di eventuali comunicazioni agli iscritti riguardo alla possibilità di reperimento della documentazione relativa alla liquidazione delle prestazioni dall'area riservata, così come è stata rilevata la non immediata evidenza della sussistenza di tali documenti nella predetta area riservata;

CONSIDERATO che in un numero rilevante di casi non è stata, quindi, rispettata la previsione – contenuta nella Sezione 2, denominata "Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni", della

Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti [omissis];

CONSIDERATO che in una risposta a quesito del luglio 2017, pubblicata sul sito COVIP, riguardante le modalità di invio della comunicazione periodica agli iscritti, anch'esse disciplinate dalle suddette "Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti", è stato precisato che *"può ritenersi coerente con l'attuale disciplina la messa a disposizione della comunicazione periodica nell'area riservata posta sul sito web del fondo pensione. [omissis] In questi casi, tuttavia, si ritiene che gli aderenti debbano essere informati individualmente circa la disponibilità della comunicazione periodica nell'area riservata e che ciò debba avvenire in occasione di ogni nuova predisposizione del documento"*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, il Responsabile della forma pensionistica è tenuto a verificare che la gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti;

VISTA la lettera di contestazione del 14 maggio 2019, notificata in pari data, con la quale, in esito all'attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti del Responsabile del FONDO, per la violazione del dovere, previsto dal sopra citato art. 5, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005 di vigilare sull'osservanza della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, sanzionabile ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005;

RILEVATO che la violazione sopra indicata è stata contestata anche al FONDO, in qualità di soggetto obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;

CONSIDERATO che con i citati atti di contestazione i destinatari sono stati resi edotti della facoltà di presentare controdeduzioni, nonché di richiedere di essere convocati personalmente in audizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi;

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];

[omissis];

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza, nel periodo oggetto di accertamento ispettivo, di disfunzioni relative alle comunicazioni da inviare agli iscritti in caso di erogazione di prestazioni;

RITENUTO che le controdeduzioni degli interessati non siano in grado di poter superare la contestazione circa l'inadeguatezza dei presidi organizzativi relativi al processo di liquidazione delle prestazioni da parte del FONDO, in particolare per quanto concerne le comunicazioni da inviare agli iscritti ad esito delle relative liquidazioni, come previsto nella Sezione 2, denominata "Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni", della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, nonché circa la mancanza di idonei controlli interni volti a verificare il rispetto della predetta normativa;

RITENUTO che quanto emerso dalle controdeduzioni confermi la contestazione circa il mancato invio delle predette Comunicazioni agli iscritti, non potendosi accogliere l'argomentazione secondo la quale il FONDO, effettuata la redazione delle stesse, ha provveduto a metterle a disposizione degli stessi iscritti presso la sede del FONDO, conformandosi a una prassi fondata sulla previsione dell'art. 5, comma 3, dello Statuto, ai sensi del quale *"ai fini della convocazione dell'Assemblea dei Delegati e di ogni altra comunicazione del Fondo gli iscritti eleggono domicilio presso l'Università degli Studi dove prestano servizio"*;

RITENUTO che la messa a disposizione della documentazione per il ritiro presso gli uffici del FONDO non sarebbe comunque conforme a quanto previsto dalla norma statutaria, in quanto tale previsione implicherebbe l'invio delle Comunicazioni agli iscritti presso le sedi legali delle rispettive Università sede di servizio degli stessi, adempimento questo in merito al quale non è stata fornita alcuna prova;

RITENUTO che la conoscibilità delle Comunicazioni mediante accesso all'area riservata del sito web del FONDO, non possa essere intesa come sostitutiva dell'invio delle Comunicazioni ai soggetti

interessati, prescritto da COVIP, posto che dalle controdeduzioni non è emerso che tale modalità fosse stata chiaramente portata a conoscenza di tutti gli aderenti come l'unica modalità praticata dal FONDO per ogni tipologia di comunicazione e che fosse stata data specifica informativa agli interessati circa l'avvenuto inserimento nell'area riservata del sito *web* delle singole Comunicazioni relative alle prestazioni loro erogate [omissis];

RITENUTO che le dichiarazioni degli iscritti prodotte unitamente alle controdeduzioni, allo scopo di dimostrare la tempestiva ricezione delle Comunicazioni da parte degli stessi non siano idonee a superare la violazione contestata, trattandosi di documentazione raccolta su iniziativa del FONDO stesso [omissis] a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio, nonché, nella quasi totalità dei casi, a oltre un anno dall'erogazione delle prestazioni;

CONSIDERATO inoltre, che tali dichiarazioni, tutte di identico tenore testuale, non recano alcuna precisa indicazione temporale in ordine all'avvenuta ricezione, bensì un generico riferimento alla tempestività della stessa;

CONSIDERATO che nello Statuto e Regolamento del FONDO, redatto in conformità allo Schema di Statuto di cui alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, ed in particolare nel comma 6 dell'art. 23, rubricato "Direttore generale Responsabile del Fondo", è previsto che "*Spetta in particolare al Direttore generale Responsabile del Fondo: [omissis] verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli Aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto [omissis]*";

RITENUTA pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la mancata vigilanza da parte del Responsabile del FONDO sul rispetto delle citate Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, di cui alla Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, contestata con i sopra menzionati atti del 14 maggio 2019, notificati in pari data;

RITENUTO che la mancata vigilanza da parte del Responsabile del FONDO sul rispetto delle citate Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, di cui alla Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, costituisca violazione dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005;

RITENUTO che la succitata violazione sia imputabile a titolo di colpa nei riguardi del Responsabile del FONDO;

CONSIDERATO che il FONDO, successivamente all'ispezione e comunque entro il termine di presentazione delle controdeduzioni, ha posto in essere delle iniziative finalizzate all'osservanza della previsione – contenuta nella Sezione 2, denominata "Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni", della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, ed in particolare ad implementare i meccanismi informativi, prevedendo anche la trasmissione a mezzo posta delle Comunicazioni, nonché accrescendo la capacità informativa del sito *web* e dell'area riservata, mediante l'attivazione di una nuova funzionalità finalizzata alla trasmissione delle Comunicazioni in caso di riscatto della posizione individuale;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i Responsabili delle forme pensionistiche complementari che non osservano le disposizioni previste negli artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-*bis* e 20, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli, nonché in base all'art. 19 dello stesso Decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione;

DELIBERA

di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con lettere del 14 maggio 2019, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei soggetti di seguito indicati, per la violazione dell'art. 5, comma

3, del Decreto lgs. n. 252/2005, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dell'importo indicato, oltre alle spese di procedimento:

– Osvaldo Iura, in qualità di Responsabile del FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO E AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI: euro 500,00 (cinquecento/00);

e

– FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO E AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI: euro 500,00 (cinquecento/00), pari alla sanzione sopra indicata, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*.

[*omissis*]

Roma, 18 dicembre 2019

Il Presidente
Mario Padula

RISPOSTE A QUESITI

Ottobre 2019

Oggetto: Risposta a quesito in materia di prestazione per premorienza dell'aderente
(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla richiesta di parere in oggetto, con la quale codesto FONDO ha rappresentato le peculiarità del modello gestionale utilizzato, precisando di aver adottato una gestione di carattere assicurativo che si avvale, per la gestione degli attivi, di una convenzione di Ramo I; è inoltre riferito che, al fine di assicurare l'erogazione del riscatto per premorienza dell'aderente, l'impresa di assicurazioni convenzionata adotta, per la gestione delle masse contributive, una tariffa di "Assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio unico con rivalutazione annuale del capitale" abbinata a una gestione separata.

Codesto FONDO precisa inoltre che, in conseguenza dell'adozione di tale tariffa e per effetto delle variabili tecniche ivi previste, si determina, di solito, una differenza *in peius*, anche sostanziale, tra la prestazione che percepirebbero gli aventi diritto (soggetti designati dall'iscritto o eredi) in caso di premorienza dell'assicurato (c.d. prestazione morte) e la prestazione a cui avrebbe diritto l'assicurato in caso di cessazione del rapporto contrattuale in vita (c.d. prestazione vita).

Il quesito riguarda, pertanto, la legittimità delle diverse regole di determinazione, da parte dell'impresa di assicurazione, da un lato, della prestazione in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto e dall'altro, della prestazione in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale della convenzione.

Circa tale situazione viene chiesto se la contemporanea sussistenza di due diverse modalità di calcolo delle prestazioni, a seconda dello stato in vita o della morte dell'aderente, sia conforme al Decreto lgs. 252/2005.

Sotto il profilo normativo, si evidenzia che nell'ambito del Decreto lgs. 252/2005 l'espressione "*posizione individuale maturata*" è presente in molte previsioni. Ai fini che qui rilevano si ricordano l'art. 11, comma 7, che regola le anticipazioni, l'art. 14, comma 2, che disciplina le opzioni esercitabili ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica, l'art. 14, comma 3, che disciplina il riscatto per premorienza e l'art. 14, comma 6, che contiene norme in tema di trasferimenti.

L'orientamento seguito per i fondi pensione a contribuzione definita di nuova costituzione è quello di ritenere che il concetto di "*posizione individuale maturata*" sia da intendersi in modo omogeneo, senza distinzioni in base al tipo di prestazione erogabile o di categoria di soggetto istante (iscritto o soggetti terzi). Ciò porta a considerare che la posizione oggetto di prestazione, sia in caso di vita che in caso di decesso dell'aderente, debba essere unitaria. E questo ancorché non vi sia nel Decreto lgs. 252/2005 un espresso chiarimento sul punto.

Tale principio è stato esplicitato dalla COVIP nello Schema di Statuto dei fondi pensione negoziali (cfr. Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 relativa agli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa). Il concetto di posizione individuale è stato, infatti, definito univocamente dalla COVIP nell'art. 9 dello Schema di Statuto, che costituisce un punto di riferimento anche per i fondi

pensione preesistenti. Il concetto di posizione individuale viene poi richiamato dai successivi articoli relativi alla disciplina delle prestazioni (artt. 10, 12 e 13 dello stesso Schema).

Nel citato art.9 si chiarisce che *“la posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni”* e che *“viene rivalutata in base al rendimento dei comparti”*.

Va poi considerato che, in tale ambito, si possono anche verificare situazioni nelle quali l'importo erogato sia differente a seconda delle prestazioni. La posizione individuale può essere infatti integrata da garanzie di risultato (capitale o capitale e rendimento minimo), le quali, qualora previste, devono riguardare quantomeno i seguenti eventi: a) prestazione pensionistica; b) decesso; c) invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

L'impostazione adottata per i fondi di nuova istituzione prevede quindi che l'ammontare liquidato sia almeno pari alla posizione individuale maturata, che considera i versamenti effettuati e i rendimenti realizzati, a prescindere dall'evento che origina la prestazione. Alla posizione individuale possono poi aggiungersi, laddove previste, delle garanzie, di tipo assicurativo o finanziario, che possono incrementarne il valore.

A seguito dell'equiparazione di tutte le forme di previdenza complementare di nuova istituzione, effettuata dal Decreto lgs. 252/2005, anche al fine di agevolare una effettiva confrontabilità delle stesse, tale impostazione, già adottata per i fondi pensione negoziali e per i fondi pensione aperti, è stata sostanzialmente replicata anche nei PIP che in precedenza presentavano, in un numero significativo di casi, una diversa modalità di determinazione delle prestazioni da liquidare, in analogia alle modalità adottate nelle polizze assicurative collettive stipulate dai fondi pensione preesistenti.

L'art. 9 dello Schema di Regolamento dei PIP chiarisce infatti cosa debba intendersi per posizione individuale; ciò, avuto riguardo sia ai PIP attuati mediante contratti di Ramo I che a quelli attuati mediante contratti di Ramo III.

Premesso tutto quanto sopra, si hanno presenti le peculiarità dei modelli gestionali adottabili dai fondi pensione preesistenti i quali, per espressa previsione del DM 10 maggio 2007, n. 62, possono continuare a gestire le risorse mediante convenzioni assicurative di Ramo I, III e V, non consentite ai fondi pensione negoziali di nuova istituzione. Tale possibilità rende ovviamente necessario adattare i principi generali più sopra richiamati alle tecniche che accompagnano detti modelli. Si ha altresì presente che i parametri economico-finanziari che caratterizzano i contratti assicurativi tradizionali, e primariamente i tassi tecnici utilizzati nella determinazione delle prestazioni, hanno avuto negli anni un andamento notevolmente decrescente, rendendo oggi più agevolmente percorribile la strada dell'avvicinamento delle forme pensionistiche preesistenti con gestione assicurativa ai principi vigenti per i fondi di più recente istituzione, nella materia che qui occupa, della quantificazione della posizione individuale.

Alla luce delle considerazioni effettuate, si ritiene che eventuali differenziazioni delle modalità di calcolo della posizione individuale maturata, in ragione delle diverse prestazioni erogate, ancora presenti in alcuni fondi pensione preesistenti, vadano oramai superate in un'ottica di maggiore uniformità ai principi della più recente normativa di settore (oggi contenuta nel Decreto lgs. 252/2005), allineando quindi il valore di riscatto in caso di premorienza e il valore della posizione

maturata esigibile dall'aderente, salvo il caso in cui siano previste garanzie che incrementino la consistenza delle posizioni.

Ciò premesso, si ritiene che non sia più possibile stipulare convenzioni assicurative che prevedono la differenziazione della posizione individuale relativamente alle varie prestazioni erogate.

Si invita, quindi, codesto FONDO a conformarsi a quanto sopra rappresentato relativamente ai nuovi versamenti contributivi ovvero, al più tardi, in sede di rinnovo della convenzione assicurativa in essere. Nelle more di tale adeguamento, si rappresenta l'esigenza che sia data evidenza nelle comunicazioni periodiche delle differenze tra gli importi delle prestazioni, specificandone anche le ragioni.

Il Presidente
Mario Padula

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Albo

Variazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA, DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DEI SETTORI AFFINI in forma abbreviata COMETA Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 61
Provvedimento COVIP	Variazione della sede legale da "Via Vittor Pisani n.19 - 20124 (MI)" a "Via Vittor Pisani n. 26 - 20124 (MI)"
Data provvedimento	11 ottobre 2019
Dati identificativi del Fondo pensione	SOLIDARIETA' VENETO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 87
Provvedimento COVIP	Variazione della sede legale da "Via Fratelli Bandiera n. 54-58 30175 (VE)" a "Via Torino n. 151/B 30172 (VE)"
Data provvedimento	24 ottobre 2019

FONDI PENSIONE APERTI

Albo

Variazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO PENSPLAN PROFI Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 147 sezione Fondi Pensione Aperti
Provvedimento COVIP	Variazione denominazione sociale da "PENSPLAN INVEST SGR SPA" a "EUREGIO PLUS SGR SPA"
Data provvedimento	11 novembre 2019

FONDI PENSIONE APERTI

Albo

Cancellazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	PIONEER FUTURO – FONDO PENSIONE APERTO Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 138 sezione Fondi Pensione Aperti
Provvedimento COVIP	Cancellazione
Data provvedimento	24 ottobre 2019

FONDI PENSIONE APERTI

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche regolamentari

Dati identificativi del Fondo pensione	SECONDAPENSIONE FONDO PENSIONE APERTO Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 65 sezione Fondi Pensione Aperti
Società che esercita l'attività	AMUNDI SGR SPA
Provvedimento COVIP	Approvazione modifica regolamentare
Data provvedimento	16 ottobre 2019

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO AVIVA Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 115 sezione Fondi Pensione Aperti
Società che esercita l'attività	AVIVA LIFE SPA
Provvedimento COVIP	Autorizzazione all'esercizio dell'attività
Data provvedimento	25 novembre 2019

PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche regolamentari

Dati identificativi del Fondo pensione	PIANO PENSIONE MONEYFARM – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5101 Sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC Piazza Tre Torri, 1 20145 MILANO
Provvedimento COVIP	Approvazione del Regolamento e iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione
Data provvedimento	17 dicembre 2019

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Albo

Variazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE SACMI Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1097 Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Messa in stato di liquidazione
Data provvedimento	29 ottobre 2019

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A. Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9128 Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cambio denominazione del soggetto al cui interno è istituito il fondo e variazione sede legale del soggetto al cui interno è istituito il Fondo Da Corso Cavour 86, 19121 - La Spezia a Via Università 1, 43121 - Parma
Data provvedimento	29 ottobre 2019

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONI AZIENDALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A. Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9046 Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cambio denominazione del soggetto al cui interno è istituito il fondo
Data provvedimento	29 ottobre 2019

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO CASSA DI RISPARMIO DI CESENA DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITA' VECCHIAIA E SUPERSTITI. Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9190 Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cambio denominazione del soggetto al cui interno è istituito il fondo
Data provvedimento	29 ottobre 2019

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO D'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA D'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9102 Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cambio denominazione del soggetto al cui interno è istituito il fondo
Data provvedimento	29 ottobre 2019

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Albo

Cancellazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE PER QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI SAT - SOCIETA' AEROPORTO TOSCANO GALILEO GALILEI – PISA Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1368 Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti interni bancari o assicurativi
Provvedimento COVIP	Cancellazione
Data provvedimento	29 ottobre 2019

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche statutarie

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO AGGIUNTIVO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL BANCO DI SARDEGNA Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1255 Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche al piano di riequilibrio Rigetto
Data provvedimento	29 novembre 2019

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma

www.covip.it